



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 28 ottobre 2019 - n. XI/2297

Nomina di due componenti del Consiglio di indirizzo dell'azienda di servizi alla persona «Golgi-Redaelli» con sede legale nel comune di Milano 2

Delibera Giunta regionale 28 ottobre 2019 - n. XI/2308

Adesione alla proposta di accordo di programma per l'acquisto ed il recupero di Villa Rezzaghi a S. Giacomo delle Segnate (MN) colpito dagli eventi sismici del maggio 2012 3

Delibera Giunta regionale 28 ottobre 2019 - n. XI/2321

Regolamento UE 1308/2013 - disposizioni relative al settore dell'apicoltura. Approvazione del piano annuale di attuazione delle misure a favore del settore apistico 2019 - 2020 5

Delibera Giunta regionale 28 ottobre 2019 - n. XI/2328

Bando per la rimozione del cemento amianto da parte di privati, approvato con d.d.u.o. n. 8615 del 14 giugno 2019 - Ulteriore finanziamento e modalità di approvazione elenco domande ammesse 14

Delibera Giunta regionale 28 ottobre 2019 - n. XI/2330

Assegnazione di ulteriori risorse ministeriali e determinazioni in merito al cofinanziamento regionale per la realizzazione della sperimentazione di interventi in favore dei «Care Leavers» di cui alla d.g.r. 11 marzo 2019 n. XI/1368 15

Delibera Giunta regionale 28 ottobre 2019 - n. XI/2331

Riparto per l'anno 2019 alle province lombarde e alla Città Metropolitana di Milano dei canoni (anno 2018) per l'uso delle acque pubbliche (legge regionale 29 giugno 2009 n. 10) 17

Delibera Giunta regionale 28 ottobre 2019 - n. XI/2333

Nomina del commissario ad acta per il completamento della procedura di adozione del piano attuativo relativo all'ambito di trasformazione «ATU5 - Zelofoamagno», in comune di Peschiera Borromeo (MI), ai sensi dell'art. 5, comma 7, della l.r. 28 novembre 2014 n. 31 «Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato» 18

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Welfare

Decreto dirigente unità organizzativa 24 ottobre 2019 - n. 15296

Accreditamento regionale dell'Accademia Italiana Di Fitoterapia - Scuola Fitoterapia Andrea Mattioli, via Ugo La Malfa, 24 Brescia, per lo svolgimento del percorso formativo indirizzato all'esercizio della fitoterapia, ai sensi dell'accordo stato - regionali del 7 febbraio 2013 (Rep. Atti n. 54/CSR del 7 febbraio 2013) 21

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

Decreto dirigente struttura 30 ottobre 2019 - n. 15529

Reg. UE 1305/2013, Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, operazione 8.4.01 «Ripristino dei danni alle foreste», decreto n. 446 del 17 gennaio 2019 - Approvazione degli esiti istruttori e ammissione a finanziamento 22

D.G. Sviluppo economico

Decreto dirigente unità organizzativa 25 ottobre 2019 - n. 15349

2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 Asse III - Azione III.3.A.1.1. «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi sia attraverso interventi di microfinanza» - Rideterminazione in euro 45.055,68 dell'intervento finanziario concesso all'impresa Green Car Service s.r.l. per la realizzazione del progetto ID 875560 (CUP E55D18000200007) e contestuale economia di euro 357,06 a valere sul bando linea «INTRAPRENDO» 26

Decreto dirigente struttura 28 ottobre 2019 - n. 15415

2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020, Asse Prioritario III - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese - Azione III.3.C.1.1 - Rideterminazione dell'agevolazione concessa all'impresa C.P.M. Manifold - s.r.l. per la realizzazione del progetto ID 819872 - CUP E32B18001560006 a valere sul bando «AL VIA» agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali 30

Serie Ordinaria n. 45 - Lunedì 04 novembre 2019

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 28 ottobre 2019 - n. XI/2297**Nomina di due componenti del Consiglio di indirizzo dell'azienda di servizi alla persona «Golgi-Redaelli» con sede legale nel comune di Milano**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 «*Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia*» e s.m.i.;
- il regolamento regionale 4 giugno 2003, n. 11 «*Regolamento di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 «Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia»*» e s.m.i.;

Richiamate le disposizioni di cui:

- al d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 in materia di incompatibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;
- all'art. 5, comma 9, del d.lgs. 6 luglio 2012, n. 95 come modificato dalla legge 7 agosto 2015 n. 124;
- alla d.g.r. X/4687 del 29 dicembre 2015 «*Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013*»;

Preso atto del dispositivo dell'art. 8 comma 3 della l.r. n. 1/2003 e l'art. 6 dello statuto dell'Azienda di Servizi alla Persona Golgi Redaelli, con sede in Milano, il quale prevede che la Giunta regionale nomini due componenti del Consiglio di Indirizzo su proposta dell'assessore competente per materia;

Dato atto che in data 14 settembre 2019 è scaduto, per esaurimento del proprio mandato quinquennale, il Consiglio di indirizzo dell'ASP «Golgi-Redaelli» e pertanto si rende necessario provvedere alla nomina del nuovo organo amministrativo;

Dato atto che il Presidente dell'Azienda di Servizi alla Persona «Golgi-Redaelli» ha avviato, attraverso la pubblicazione di un avviso con scadenza 17 giugno 2019, la procedura per la presentazione delle candidature interessate a rivestire la carica di amministratore dell'Azienda;

Dato atto che alla Direzione Politiche Sociali, Abitative e Disabilità sono pervenute nei termini n. 6 candidature dai soggetti interessati alla nomina di consigliere dell'organo amministrativo dell'Azienda di Servizi alla Persona «Golgi-Redaelli»;

Esaminate le candidature presentate e verificato che non sussistono cause di incompatibilità di cui all'art. 8 della legge regionale n. 1/2003;

Dato atto, che dalle dichiarazioni rese e dalla documentazione agli atti della Direzione Politiche Sociali, Abitative e Disabilità, non si rilevano cause di incompatibilità e incompatibilità ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, né situazioni di conflitto di interessi con il presente incarico;

Dato atto altresì che sono state svolte le verifiche di rito presso:

- il casellario giudiziale;
- il sistema camerale per eventuali altre cariche in enti e società;
- la banca dati del Ministero dell'interno per la titolarità di cariche elettive;

e che tali verifiche hanno dato esito negativo;

Preso atto del provvedimento n. 0446481/2019 del 8 ottobre 2019, prot. n. U1.2019.22488 del 14 ottobre 2019 con il quale il Sindaco di Milano ha nominato i sigg. Stefano Capolongo, Alberto Mattioli e Albarosa Maria Fausta Raimondi quali componenti del Consiglio di Indirizzo dell'Azienda di Servizi alla Persona «Golgi-Redaelli» e contestualmente designato, per successiva nomina da parte del Consiglio di Indirizzo, quale Presidente il Signor Stefano Capolongo;

Ritenuto, a seguito degli esiti istruttori da parte degli uffici regionali competenti, di poter conferire l'incarico, in attuazione all'art. 15 «Requisiti degli Amministratori» del regolamento regionale 4 giugno 2003, n. 11, a:

- Riccardo Renato ALBERTINI;
- Annibale PORRONE;

Vista la legge regionale n. 20/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di nominare, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 e art. 6 dello statuto dell'Azienda, quali componenti del Consiglio di indirizzo dell'Azienda di Servizi alla Persona «Golgi-Redaelli» con sede in Milano:

- RICCARDO RENATO ALBERTINI;
- ANNIBALE PORRONE;

2. di trasmettere, a cura della Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità il presente atto all'Azienda di Servizi alla Persona «Golgi-Redaelli» e ai soggetti interessati, nonché all'ATS Città Metropolitana di Milano ed al Comune di Milano;

3. di disporre la pubblicazione del dispositivo sul BURL.

Il segretario: Enrico Gasparini

D.g.r. 28 ottobre 2019 - n. XI/2308**Adesione alla proposta di accordo di programma per l'acquisto ed il recupero di Villa Rezzaghi a S. Giacomo delle Segnate (MN) colpito dagli eventi sismici del maggio 2012**

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare, l'art. 34 riguardante la disciplina generale in materia di accordi di programma;
- la l.r. 14 marzo 2003, n. 2 ed in particolare l'art. 6 che disciplina le procedure per gli accordi di programma di interesse regionale;
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato dal Consiglio regionale, con d.c.r. n. XI/64 del 9 luglio 2018;

Vista il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro, ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari Delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo - da ultimo con legge 4 dicembre 2017, n. 172 - sino alla data del 31 dicembre 2020;

Visto inoltre l'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 «Legge di Stabilità 2014», il quale stabilisce ai seguenti commi, per le aree terremotate delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto:

- che, per favorire la ricostruzione, la riqualificazione e la rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che hanno subito gravi danni al patrimonio edilizio pubblico e privato, ai beni culturali ed alle infrastrutture, i Comuni predispongano appositi piani organici finalizzati al ripristino delle condizioni di vita, alla ripresa delle attività economiche ed alla riduzione della vulnerabilità edilizia e urbana, sulla base delle disposizioni impartite dalle Regioni (comma 369);
- che al finanziamento di detti piani possano concorrere le risorse disponibili ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, nonché risorse private (comma 370);
- che tali finanziamenti siano destinati (comma 371):
 - agli interventi di cui all'art.3, comma 1°, lettera a), del d.l. 6 giugno n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;
 - all'acquisto delle aree necessarie per la delocalizzazione, parziale e totale, di edifici danneggiati comprensivo dell'eventuale potenzialità edificatoria qualora per finalità di contenimento di consumo di suolo si acquisisca un'area già pianificata ai fini edificatori;
 - alla ricostruzione di immobili, da parte di terzi, che i proprietari non intendono riparare e che possono essere destinati ad attività produttive, a servizi, alla residenza o alla locazione a canone concordato con priorità per coloro che risiedevano alla data del sisma nel centro storico danneggiato;
 - all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva a favore di soggetti coinvolti nei piani dei comuni di cui al comma 369;
- che i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti siano definiti con appositi provvedimenti dei Commissari Delegati, che garantiscano altresì il riconoscimento dei finanziamenti nei limiti dei danni riconosciuti (comma 372);
- che, nel caso di delocalizzazione totale, il finanziamento per l'acquisto di aree non possa superare il 30% del costo dell'intervento di ricostruzione, con contestuale cessione gratuita al Comune dell'area originaria su cui insiste l'edificio demolito e non ricostruito (comma 373);

Dato atto che:

- con ordinanza 12 giugno 2015, n. 110, il Commissario Delegato ha incaricato il Soggetto Attuatore della Struttura Commissariale di raccogliere dai Comuni interessati le

eventuali manifestazioni di interesse ad intervenire nei centri storici e nei centri urbani, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 147/2013, articolo 1, commi da 369 a 373;

- con ordinanza 7 giugno 2016, n. 225 il Commissario Delegato ha individuato 14 Comuni, sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute ai sensi dell'Ordinanza 110 e più precisamente: Borgofranco sul Po, Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, Revere, Roncoferraro, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia e Serravalle Po;
- con ordinanza 13 giugno 2017, n. 328, il Commissario Delegato ha approvato i Piani Organici di n.14 Comuni, presentati ai sensi e per gli effetti della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- con ordinanza 29 novembre 2017, n. 359 il Commissario Delegato ha approvato gli allegati tematici, parti integranti e sostanziali A «interventi su beni pubblici», allegato B «interventi su beni privati necessitanti di specifico accordo»; allegato C «interventi non ammissibili a finanziamento»; ha individuato l'iter di approvazione e rendicontazione relativo agli «Interventi su beni pubblici»;
- con ordinanza n. 389 del 31 maggio 2018 il Commissario Delegato ha preso atto degli esiti della Commissione Tecnica Centri Storici;

Richiamate inoltre:

- l'ordinanza n. 456 del 19 dicembre 2018 con cui il Presidente della Regione, in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza post sismica, ha proseguito nell'attuazione del disposto della legge 27 dicembre 2013, n.147 provvedendo, ai sensi dell'ordinanza n. 359, a:
 - rimodulare gli interventi in allegato B) interventi in fase di progettazione, suddividendolo in B1) Progetti Pubblici e B2) Progetti che necessitano di un accordo pubblico-privato;
 - equiparare la scadenza per il ripristino di Edifici Pubblici ed Immobili ad uso pubblico a quella prevista dall'ordinanza n. 411/2018 (Avviso Pubblico) - 30 giugno 2020;
 - confermare lo stanziamento complessivo di € 32.326.736,10 sia da intendersi come copertura di tutti gli interventi di cui agli allegati A) e B) sez. B1), mentre rimane residuale la quota per la copertura finanziaria degli interventi di cui all'Allegato B) sez. B2);
- la nota prot. C1.2019.0000678 del 07 febbraio 2019 con la quale la Struttura Commissariale invitava i Comuni proponenti gli interventi elencati nell'Allegato B2 alla succitata Ordinanza 456/2018 - Comuni di Moglia, Poggio Rusco, Quingentole, San Benedetto Po e San Giacomo delle Segnate - a trasmettere idonee schede progettuali finalizzate alla possibile riconduzione dei suddetti interventi, o di una parte di essi, nell'ambito delle azioni regionali di programmazione negoziata, con particolare riferimento alla possibilità di acquisizione dei beni immobili oggetto di interventi di ripristino post sisma, non altrimenti finanziabili;
- la nota del Comune di San Giacomo delle Segnate del 11 febbraio 2019, con la quale ha presentato alla Struttura Commissariale la scheda progettuale CS96, inserita nell'allegato B2 alla citata ordinanza 19 dicembre 2018, n. 456, per l'acquisizione e recupero di Villa Rezzaghi e del suo parco per realizzarvi la biblioteca comunale e spazi museali;

Preso atto dell'esito dell'incontro del 27 giugno 2019 tra la Struttura Commissariale, la Direzione Regionale Presidenza - UO Programmazione e Coordinamento Sireg e i rappresentanti dei Comuni di Moglia, Poggio Rusco, Quingentole, San Benedetto Po e San Giacomo delle Segnate, sulla base del quale, stante l'impossibilità del Commissario Delegato a finanziare, ai sensi della vigente normativa, l'acquisto degli immobili oggetto degli interventi post sismici da parte delle Amministrazioni comunali, si è valutato un sostegno economico ai comuni nella ricostruzione, la riqualificazione e la rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che hanno subito gravi danni, finalizzato all'acquisizione di beni immobili di proprietà private da destinare a pubblico servizio ed utilità per realizzare una valorizzazione pubblica e rivitalizzazione dei centri storici, anche avvalendosi delle disposizioni dell'art. 28 sexies della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 che consentono di derogare ai limiti per i contributi regionali a fondo perduto del 50% della spesa ammissibile per opere ed impianti nel caso riguardino interventi in aree dichiara-

Serie Ordinaria n. 45 - Lunedì 04 novembre 2019

te in stato di emergenza a seguito di calamità naturali, limitatamente alla durata dello stato di emergenza;

Preso atto che il Comune di San Giacomo delle Segnate:

- con deliberazione C.C. n. 54 del 16 ottobre 2019 ha approvato la variazione del programma Triennale OO.PP. 2019-2021 e l'elenco annuale OO.PP. anno 2019, in cui è inserita il recupero funzionale di Villa Rezzaghi e del suo parco;
- con deliberazione C.C. n. 53 del 16 ottobre 2019 ha approvato una modifica del Piano dei Servizi ai sensi dell'art. 9, comma 15, della l.r. 12/2005 per inserirvi l'area oggetto di intervento;
- con deliberazione C.C. n. 55 del 16 ottobre 2019 ha promosso, ai sensi dell'art. 34 d.lgs. 267/2000 e dell'art. 6 l.r. n. 2/2003, l'Accordo di Programma per l'acquisto ed il successivo recupero di Villa Rezzaghi;
- con nota pec del 21 ottobre 2019 ha chiesto a Regione Lombardia di aderire l'Accordo in oggetto, finanziando l'acquisizione dell'immobile ai sensi dell'art. 28 sexies, comma 3, lettera b bis), della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la dichiarazione del RUP ai sensi dell'art. 12, comma 1 ter, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98;

Considerato che, essendo vigente lo stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020, sussiste l'interesse pubblico e regionale all'adesione ad un Accordo di Programma per avviare il percorso istruttorio, coordinare le necessarie procedure amministrative, i tempi, i finanziamenti ed ogni altro adempimento finalizzati all'acquisto ed al successivo recupero di Villa Rezzaghi a San Giacomo delle Segnate (MN);

Preso atto che:

- i soggetti interessati al perfezionamento dell'Accordo di Programma entro il 15 novembre 2019, sono:
 - Regione Lombardia;
 - Comune di San Giacomo delle Segnate (soggetto promotore);
- il costo complessivo dell'intervento è pari a 2.092.508,00 € e che la proposta di Accordo di Programma indica le seguenti misure di sostegno:
 - 192.508,00 € quale finanziamento di Regione Lombardia per l'acquisizione dell'immobile sulla base della stima del suo valore verificata dall'Agenzia delle Entrate con atto n. 5777 del 30 settembre 2019;
 - 1.900.000,00 € destinati al recupero funzionale dell'immobile, a valere sul Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 le cui risorse sono assegnate sulla contabilità speciale n. 5713, istituita con il d.l. 74/12;

Considerato che, con riferimento alla Comunicazione UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato, gli interventi previsti con il finanziamento in oggetto non rivestono carattere economico (paragrafo 2.2), in quanto gli enti pubblici agiscono in veste di pubblica autorità per attività che sono prerogative dei pubblici poteri e, pertanto, non costituiscono attività economiche, né sono in grado di incidere sullo scambio tra Stati dell'Unione Europea (paragrafo 6.3) in quanto aventi carattere prettamente locale, e, pertanto, non rilevano ai fini della disciplina in tema di Aiuti di Stato;

Ritenuto per quanto sopra indicato, di:

- aderire alla proposta di Accordo di Programma per l'acquisto ed il successivo recupero di Villa Rezzaghi a San Giacomo delle Segnate (MN);
- valutare, nell'ambito della procedura per la definizione dell'Accordo di Programma, un finanziamento finalizzato all'acquisizione dell'immobile fino a un importo massimo di 192.508,00€ a valere sul capitolo di spesa 18.01.203.13474 del bilancio regionale 2019-2021 nell'annualità 2019;

Atteso che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 la presente deliberazione:

- verrà trasmessa in copia al Consiglio Regionale;
- verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
- verrà pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del Portale Istituzionale di Regione Lombardia ai sensi degli artt. 23, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Richiamata:

- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'art. 28 sexies in materia di contributi in capitale a fondo perduto, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Vagliate ed assunte come proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di aderire, ai sensi dell'art. 6, comma 12, della l.r. 2/2003, alla proposta di Accordo di Programma per l'acquisto ed il successivo recupero di Villa Rezzaghi a San Giacomo delle Segnate (MN), con la finalità di completare la ricostruzione post sismica agevolando il reinsediamento delle attività e funzioni pubbliche nel tessuto cittadino;

2. di stabilire la partecipazione della Regione alla Conferenza dei Rappresentanti delle amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma di cui all'art. 34 del d.lgs. 267/2000, dando atto che:

- i soggetti interessati al perfezionamento dell'Accordo di Programma che verrà definito entro il 15 novembre 2019 sono:

- Regione Lombardia;
- Comune di San Giacomo delle Segnate (soggetto promotore);

- il coordinamento di tutta l'attività di concertazione, preparatoria ed istruttoria, necessaria alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma, è assunto dal Comune di San Giacomo delle Segnate in quanto soggetto promotore;

3. di valutare, nell'ambito della procedura per la definizione dell'Accordo di Programma, un finanziamento finalizzato all'acquisizione dell'immobile fino a un importo massimo di 192.508,00 € a valere sul capitolo di spesa 18.01.203.13474 del bilancio regionale 2019-2021 nell'annualità 2019;

4. di trasmettere copia della presente deliberazione al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 6 comma 3 della l.r. 14 marzo 2003 n. 2;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, della l.r. 14 marzo 2003 n. 2;

6. di dare atto che il presente provvedimento è oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del Portale Istituzionale di Regione Lombardia ai sensi degli artt. 23, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

D.g.r. 28 ottobre 2019 - n. XI/2321
Regolamento UE 1308/2013 - disposizioni relative al settore dell'apicoltura. Approvazione del piano annuale di attuazione delle misure a favore del settore apistico 2019 - 2020

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati e dei prodotti agricoli, che alla sezione V «Aiuti nel settore dell'apicoltura» stabilisce misure di sostegno al settore dell'apicoltura, da attuare mediante programmi nazionali triennali («programmi apicoli»), integrato dal Regolamento delegato (UE) 2015/1366 della Commissione;
- il Reg. (UE) 2015/1368 della Commissione, che definisce i contenuti dei programmi apicoli;
- il d.m. Mipaaf 25 marzo 2016 «Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli per quanto concerne il programma nazionale triennale a favore del settore dell'apicoltura»;
- la d.g.r.n. 1243 del 12 febbraio 2019, con la quale è approvato il Programma regionale apicolo triennale 2020-2022;
- il d.m. Mipaaf 28 febbraio 2017 che integra il dm 25 marzo 2016 e stabilisce l'eleggibilità delle spese sostenute a partire dal 1° agosto di ogni anno apistico anche prima della presentazione della domanda di aiuto;

Considerato che il citato dm Mipaaf 25 marzo 2016 agli artt. 6 «Ulteriori compiti di pertinenza delle Amministrazioni», e 7 «Compiti di pertinenza degli organismi pagatori competenti» stabilisce che:

- le Regioni definiscono i criteri per l'ammissibilità dei soggetti richiedenti e le modalità applicative dei programmi apistici, in particolare facendo riferimento a criteri di rappresentatività riguardo all'individuazione delle associazioni beneficiarie;
- gli organismi pagatori competenti provvedono alla predisposizione della modulistica e di un manuale delle procedure istruttorie e dei controlli, nonché all'erogazione dei finanziamenti;

Considerato che, ai sensi dell'art. 55 paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1308/2013 i programmi apicoli usufruiscono di finanziamenti pubblici per il 50% a carico del FEAGA, che il dm Mipaaf 25 marzo 2016 prevede che il restante 50% sia a carico del Fondo di Rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183, e che pertanto l'approvazione del Piano annuale di attuazione 2019-2020 non comporta impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

Dato atto che il Programma triennale apicolo 2020-2022, di cui alla citata dgr 1243/2019, si applica mediante Piani annuali di attuazione, che stabiliscono le azioni finanziabili, le modalità e i criteri per la concessione dei contributi sulla base delle risorse finanziarie assegnate annualmente dal Mipaaf;

Visto il decreto Mipaaf 27 giugno 2019 n. 3611, relativo alla ripartizione dei finanziamenti per l'annualità 2019/2020 per il miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, che assegna alla Regione Lombardia l'importo di € 740.385,79, di cui il 50% a carico del FEAGA e il 50% a carico del Fondo di rotazione di cui alla citata l. 183/1987;

Dato atto che l'Organismo Pagatore Regionale ha ottenuto con dm Mipaaf 8 luglio 2004 il riconoscimento in qualità di Organismo Pagatore relativamente al settore dei prodotti dell'apicoltura;

Richiamato il d.m. 26 settembre 2008 n. 3458, che ha riconosciuto l'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia, ai sensi del Regolamento (CE) 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 e del Regolamento (CE) 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, per gli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR;

Ravvisata la necessità di approvare il «Piano annuale di attuazione delle misure per migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura 2019-2020»;

Ritenuto, pertanto, in base alle valutazioni del Dirigente della Unità Organizzativa proponente, di:

- proporre l'approvazione del «Piano annuale di attuazione delle misure per migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura 2019-2020» (allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto), a valere sull'esercizio finanziario FEAGA 2020, che individua le azioni

finanziabili ed i criteri per la concessione dei contributi previsti dal Reg. (UE) 1308/2013, per una spesa di € 740.385,79, di cui il 50% a carico del FEAGA e il restante 50% a carico del Fondo di rotazione di cui alla citata l. 183/1987;

- di demandare a OPR Lombardia la definizione delle tempistiche di presentazione delle domande e la predisposizione della modulistica per l'applicazione del piano regionale, nonché la stesura del manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni;

Sentito il parere delle Associazioni apistiche lombarde nella riunione tecnica del 17 luglio 2019, con le quali è stata concordata la stesura del «Piano annuale di attuazione delle misure per migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura 2019-2020»;

Fatte proprie le motivazioni sopra citate e ritenuto pertanto di approvare il «Piano annuale di attuazione delle misure per migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura 2019-2020» (allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto);

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

recepite le premesse:

1. di approvare il «Piano annuale di attuazione delle misure per migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura 2019-2020» (allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto), a valere sull'esercizio finanziario FEAGA 2020, che individua le azioni finanziabili ed i criteri per la concessione dei contributi previsti dal Reg. (UE) 1308/2013 a favore del settore apistico, per una spesa di € 740.385,79;

2. di dare atto che l'erogazione dei contributi previsti dal suddetto Piano non comporta impegno finanziario a carico del bilancio regionale, in quanto la spesa di € 740.385,79 è a carico del FEAGA per il 50% e del Fondo di rotazione di cui alla citata l. 183/1987 per il restante 50%;

3. di demandare a OPR Lombardia la definizione delle tempistiche di presentazione delle domande e la predisposizione della modulistica per l'applicazione del piano regionale, nonché la stesura del manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni;

4. di dare atto che l'erogazione dei suddetti contributi compete a OPR Lombardia, che determina con proprio atto le procedure attuative e provvede agli adempimenti di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

5. di demandare a successivi atti del Dirigente competente eventuali modifiche di natura tecnica che si rendessero necessarie;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

ALLEGATO A**PIANO ANNUALE DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PER MIGLIORARE LA PRODUZIONE E LA
COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELL'APICOLTURA 2019-2020**

Il presente Piano annuale attua le azioni regionali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, ai sensi del programma triennale 2020-2022 previsto dal reg. CE 1308/2013.

Il Piano individua le Misure oggetto di sostegno finanziario nella campagna 2019-2020 e la ripartizione delle risorse ad esse destinate, a seguito della disponibilità finanziaria resa nota dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, pari ad € 740.385,79.

Il Piano persegue i seguenti obiettivi:

- sostegno della competitività aziendale,
- miglioramento della conoscenza e della capacità imprenditoriale degli apicoltori,
- salvaguardia del patrimonio apistico e della salute degli alveari.

Esso prevede il sostegno alle seguenti Misure:

- 1) assistenza tecnica, sia diretta in azienda, sia mediante azioni informative, per il supporto agli apicoltori nella tutela e valorizzazione del patrimonio apistico e nel miglioramento della qualità delle produzioni dell'alveare;
- 2) acquisizione di attrezzature di protezione per l'apiario;
- 3) lotta alla varroasi e patologie dell'alveare;
- 4) ammodernamento di macchine e attrezzature per l'apicoltura nomade.

Le Misure finanziate, il riparto delle risorse destinate a ciascuna azione e le relative aliquote di aiuto sono riportate in "Tabella 1 - RIPARTO FINANZIARIO CAMPAGNA 2019-2020".

L'OPR Lombardia, ai sensi del dm Mipaaf 25 marzo 2016, è competente per la predisposizione del Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, nonché per l'erogazione dei finanziamenti.

In funzione delle domande pervenute, OPR può effettuare una compensazione tra le diverse Misure e Azioni, finalizzata al pieno utilizzo delle risorse a disposizione del Piano annuale.

Le compensazioni si effettuano primariamente tra Azioni nell'ambito della singola Misura.

A livello di Misure sarà seguito il seguente ordine di priorità:

1. Misura C
2. Misura B
3. Misura A

MISURA A - ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE PROFESSIONALE DEGLI APICOLTORI

AZIONE a.1.2 – AGGIORNAMENTO DEI TECNICI

AZIONE a.2 – SEMINARI

AZIONE a.3 - SUSSIDI DIDATTICI, ABBONAMENTI, SCHEDE ED OPUSCOLI INFORMATIVI

AZIONE a.4 - ASSISTENZA TECNICA ALLE AZIENDE

CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA

ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI APISTICI

Possono presentare domanda di contributo le organizzazioni di produttori del settore apistico e le loro unioni, le associazioni di apicoltori, le cooperative e i consorzi di apicoltori, che abbiano sede legale in Regione Lombardia, operino a livello regionale con una rappresentanza significativa di apicoltori in almeno 4 province lombarde, abbiano tra le finalità statutarie l'attività di assistenza e divulgazione tecnica ai propri associati e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) associno almeno 50 imprenditori apistici con sede legale in Lombardia, in possesso di partita IVA e di un numero complessivo minimo di 40 alveari per le aziende con sede legale nei comuni ricadenti nelle Aree Svantaggiate di Montagna¹, ovvero di 80 alveari, se la sede legale è in altre zone, desunti dall'anagrafe apistica con riferimento al censimento 2019;
- b) rappresentino almeno 30.000 alveari complessivi, desunti dall'anagrafe apistica con riferimento al censimento 2019;
- c) ai fini dell'azione a.4, dispongano di personale qualificato, in possesso di uno dei seguenti requisiti documentabili: Laurea in Scienze Agrarie, Medicina Veterinaria, Scienze Naturali, Biologia, Perito Agrario, Agrotecnico e titoli di studio equiparati o dispongano di tecnici con almeno 3 anni di documentata esperienza di assistenza tecnica e divulgazione nell'ambito dell'attività apistica, fermo restando che per i tecnici neoassunti il possesso dell'idoneo titolo di studio è obbligatorio.

Azione a1.2 - AGGIORNAMENTO DEI TECNICI

Tipologia di intervento

L'Azione a.1.2 sostiene la partecipazione dei tecnici incaricati nell'ambito dell'azione a.4 a seminari o convegni, in Italia o all'estero, incentrati sulle tematiche oggetto dell'assistenza tecnica. La partecipazione deve essere comprovata da attestato nominale.

Spese ammissibili

- costo dell'iscrizione ove previsto;
- rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio, per i tecnici partecipanti, secondo i parametri successivamente specificati;

Entità dell'aiuto

La quota d'aiuto è pari al 80% della spesa.

Massimale di contributo

Ogni associazione non può chiedere un contributo superiore alle risorse destinate all'Azione, indicate in tabella 1.

Azione a.2 - SEMINARI

Tipologia di intervento

L'Azione a.2 sostiene l'organizzazione di seminari sulle tematiche collegate con l'assistenza tecnica e la ricerca sulle problematiche specifiche del settore apistico, con particolare riguardo alle avversità emergenti e alle innovazioni nelle tecniche di gestione.

¹ L'elenco è pubblicato sul sito www.opr.regione.lombardia.it

I seminari comprendono incontri, relazioni, conferenze, tavole rotonde, della durata minima di 3 ore e massima di 16 ore su 2 giorni, per un minimo di 20 partecipanti.

Spese ammissibili

- Compenso per i relatori fino ad un massimo di € 100/ora, al lordo delle ritenute di legge;
- rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio, secondo i parametri successivamente specificati;
- affitto dei locali e delle attrezzature, massimo € 400 per mezza giornata, € 800 per la giornata intera;
- pubblicizzazione delle iniziative.

Entità dell'aiuto

La quota d'aiuto è pari al 100% della spesa.

Massimale di contributo

Ogni Associazione non può chiedere un contributo superiore alle risorse destinate all'Azione, indicate in tabella 1.

Azione a.3 - SUSSIDI DIDATTICI, ABBONAMENTI, SCHEDE ED OPUSCOLI INFORMATIVI

L'Azione a.3 sostiene la realizzazione delle seguenti **azioni di comunicazione**:

- pubblicazioni specialistiche, diffuse tramite stampa o media elettronici, mirate al trasferimento di conoscenze su pratiche, tecniche e metodi di corretta gestione dell'alveare;
- produzione di sussidi didattici, schede tecniche ed opuscoli, anche legati all'organizzazione dei seminari di cui all'Azione a.2;
- abbonamenti a riviste specialistiche di settore;
- realizzazione e gestione di siti internet, applicazioni informatiche e social media.

Spese ammissibili

- Spese di realizzazione e diffusione del materiale informativo;
- Spese per gli abbonamenti;
- Spese per la realizzazione e gestione di siti internet, applicazioni informatiche e social media.

Entità dell'aiuto

La quota d'aiuto è pari al 90% della spesa.

Massimale di contributo

Ogni Associazione non può chiedere un contributo superiore alle risorse destinate all'Azione, indicate in tabella 1.

Azione a.4 - ASSISTENZA TECNICA ALLE AZIENDE**Tipologia di intervento**

L'attività di assistenza tecnica, finalizzata a incrementare la professionalità degli apicoltori si svolge presso le aziende apistiche, la sede dell'associazione, o altre sedi, in funzione della tipologia di servizio, e contempla l'utilizzo delle nuove tecnologie di comunicazione. Essa persegue i seguenti obiettivi:

- 1) diffondere l'utilizzo di buone norme di tecnica apistica e favorire l'applicazione delle acquisizioni più recenti in materia di allevamento delle api e tecnologia di trattamento del miele;
- 2) aggiornare gli apicoltori sulla legislazione di settore e sugli andamenti del mercato, promuovere l'adeguamento alle normative vigenti assistendoli nell'espletamento delle pratiche burocratiche;

- 3) assicurare il coordinamento tra apicoltori, ATS ed Enti di ricerca, al fine di favorire un'efficace azione di prevenzione e lotta delle patologie dell'alveare, una scelta razionale e un corretto uso dei presidi da impiegare;
- 4) partecipare alle iniziative di monitoraggio e sorveglianza finalizzate alla salvaguardia degli alveari.

Spese ammissibili**Tecnici apistici**

Costo lordo rendicontabile comprensivo degli oneri fiscali, sociali e previdenziali, unicamente legati all'attività dei tecnici ed effettivamente sostenuti dall'Associazione beneficiaria, e di eventuali altri costi diretti e indiretti legati alla forma contrattuale prescelta, fino ad un massimo di € 55.000 per ciascun tecnico impiegato a tempo pieno e con contratto di durata annuale.

La spesa sostenuta per i contratti di prestazione occasionale non può superare il 20% del totale ammesso per l'attività di assistenza tecnica.

Spese sostenute dall'Associazione per la realizzazione di prove di campo, quali acquisto di attrezzature e affitto/acquisto di alveari o famiglie di api, e per lo svolgimento dell'attività del tecnico, quali acquisto di dispositivi di protezione individuale o altre attrezzature, fino a un massimo del 5% del totale ammesso per l'attività di assistenza tecnica.

Entità dell'aiuto

La quota d'aiuto è pari al 90% della spesa.

Massimale di contributo

Ogni Associazione non può chiedere un contributo superiore alle risorse destinate all'Azione, indicate in tabella 1.

SPECIFICHE COMUNI DI SPESA PER LA MISURA A**Spese Generali**

Sono ammissibili fino a un massimo del 5% dell'importo ammesso per l'intera Azione A. Fino al 2% di tale importo non devono essere documentate in fase di rendicontazione. In caso di percentuale superiore, tutte le spese devono essere documentate.

Spese di viaggio

- Tali spese devono essere documentate dai titoli di viaggio (biglietti mezzi di trasporto, pedaggi autostradali, ricevute parcheggi e taxi); esse devono essere indicate nel prospetto mensile del tecnico, così come specificato nel manuale OPR;
- nel caso di utilizzo del mezzo proprio è ammessa un'indennità chilometrica pari a 0,35€/km;
- per l'attività di assistenza tecnica alle aziende sono ammessi a rendicontazione soltanto viaggi dei tecnici incaricati effettuati sul territorio regionale.

Spese per vitto e alloggio

- La spesa deve essere documentata tramite fattura o ricevuta fiscale contenente le generalità del contraente e del fruitore;
- se la trasferta ha una durata compresa fra le 8 e le 12 ore, è ammessa una spesa massima di € 25 per un pasto;
- per le trasferte di durata superiore alle 12 ore, è ammessa una spesa massima di € 50 per due pasti e € 80 per il pernottamento.

CRITERI DI RIPARTO

Nel caso in cui le risorse disponibili siano sufficienti a finanziare tutte le domande ammesse, sono erogati a contributo gli importi ammessi in sede di istruttoria tecnica.

Qualora le risorse disponibili siano insufficienti a finanziare tutte le domande ammesse, l'Organismo Pagatore Regionale definisce un riparto sulla base dei punteggi assegnati come di seguito illustrato.

Il riparto, con riferimento all'importo di risorse allocato per la Misura A, sarà direttamente proporzionale al punteggio conseguito.

A seguito di tale riparto le associazioni, in sede di rendicontazione, potranno rimodulare il peso delle Azioni all'interno del programma complessivo d'interventi per la Misura A.

Ai fini del riparto è attribuito il punteggio di:

- **0,1 punti** per ogni socio in possesso di partita IVA e di un numero complessivo minimo di alveari, desunti dall'anagrafe apistica con riferimento al censimento 2019, pari a 40 per le aziende con sede legale nei comuni ricadenti nelle Aree Svantaggiate di Montagna, ovvero pari a 80 per i produttori con sede legale in altre zone;
- **0,001 punti** per ogni alveare rappresentato, documentato sulla base dell'anagrafe apistica con riferimento al censimento 2019, dei soci con un numero di alveari non inferiore a 10.

Il punteggio finale attribuito ai fini della determinazione del riparto viene arrotondato alla seconda cifra decimale.

MISURA B. LOTTA ALLA VARROASI E PATOLOGIE DELL'ALVEARE

Azione b.3 – ACQUISTO DI ARNIE CON FONDO A RETE

CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA

Possono accedere i **Produttori apistici** con sede legale in Lombardia, in possesso dei seguenti requisiti:

- ✓ essere titolari di partita IVA ed avere registrato gli alveari secondo la normativa vigente;
- ✓ avere un numero complessivo minimo di 40 alveari per le aziende con sede legale in comuni ricadenti nelle Aree Svantaggiate di Montagna, ovvero di 80 per le aziende con sede legale negli altri territori, con riferimento all'anagrafe apistica, censimento 2019.;
- ✓ avere aperto/aggiornato il fascicolo aziendale in Sis.Co.

Tipologia di intervento e spese ammissibili

Spese per l'acquisto di arnie con fondo a rete, comprensive di relativi accessori, fino ad un massimo di 100 €/arnia;

Entità degli aiuti e della spesa

La quota di aiuto è pari al 60% della spesa ammessa, e la spesa ammissibile a contributo (IVA esclusa) per beneficiario è minimo € 2.000 e massimo € 10.000.

Criteria di riparto

Fare riferimento a quanto previsto per l’Azione C.

MISURA C. RAZIONALIZZAZIONE DELLA TRANSUMANZA**Azione c.2 - ACQUISTO ATTREZZATURA PER L’ESERCIZIO DEL NOMADISMO****CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA**

Possono accedere i **Produttori apistici** con sede legale in Lombardia che esercitano il nomadismo in possesso dei seguenti requisiti:

- ✓ essere titolari di partita IVA ed avere regolarmente registrato gli alveari secondo la normativa vigente;
- ✓ avere un numero complessivo minimo di 40 alveari per le aziende con sede legale in comuni ricadenti nelle Aree Svantaggiate di Montagna, ovvero di 80 per le aziende con sede legale negli altri territori, con riferimento all’anagrafe apistica, censimento 2019;
- ✓ avere aperto/aggiornato il fascicolo aziendale in Sis.Co.

Tipologia di intervento e spese ammissibili [c.2.2]:

Spese per l’acquisto di macchine per la movimentazione degli alveari (muletti, motocarriole, bancali o gabbie per il nomadismo apistico, gru, cassoni scarrabili, sponde idrauliche); il costo di installazione di gru, cassoni scarrabili e sponde idrauliche, e relative spese di collaudo quando previste; sistemi per il monitoraggio e la gestione telematica degli alveari, comprensivo del software applicativo (sono esclusi l’acquisto di elaboratori elettronici, palmari etc.).

Entità degli aiuti e della spesa

La quota di aiuto è pari al 50% della spesa ammessa, e la spesa ammissibile a contributo (IVA esclusa) per beneficiario è minimo € 3.000 e massimo € 16.000.

Criteria di riparto

Qualora, a seguito di istruttoria, le risorse disponibili siano insufficienti a soddisfare il fabbisogno delle domande ammesse, l’Organismo Pagatore Regionale definisce una graduatoria sulla base dei seguenti punteggi:

- 0,01 per ogni alveare oltre il limite minimo, fino ad un punteggio massimo di 5;
- 2 per produttori di età inferiore ai 40 anni, secondo quanto specificato nel Manuale OPR;
- 1 per produttori qualificati IAP, secondo quanto specificato nel Manuale OPR;
- 1 per produttori iscritti all’elenco regionale degli operatori biologici;
- 1 per produttori la cui azienda ha sede legale nei comuni ricadenti nelle Aree Svantaggiate di Montagna;
- 2 per produttori che hanno avviato l’attività apistica da tre anni o meno, anche come subentranti, e non hanno mai richiesto od ottenuto il finanziamento sulle azioni B) e C);
- 1 punto per i produttori accreditati all’adesione al “Piano integrato per il controllo delle malattie infettive e infestive delle api”, approvato con decreto DG Welfare – Veterinaria n. 4149/2018, con adesione superiore all’80% degli apiari posseduti, e documentata in BDN;
- 1 punto **in meno** per i produttori che nella precedente campagna sono stati ammessi a finanziamento ma non hanno rendicontato

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E RENDICONTAZIONE

Le modalità di presentazione delle domande di contributo, i documenti da allegare, la modulistica, gli adempimenti dei beneficiari, le scadenze nonché l'attività istruttoria ed i termini per la rendicontazione e la liquidazione dei contributi sono stabiliti con decreto dell'Organismo Pagatore Regionale, nell'apposito Manuale delle Procedure, dei Controlli e delle Sanzioni.

SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili le voci spesa elencate nell'allegato 3 del decreto Mipaaf del 25 marzo 2016 e riportate nel manuale OPR per l'OCM miele.

CONTROLLI

L'attività di accertamento amministrativo e di controllo in loco è svolta dalle strutture individuate dal Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni dell'OCM miele, adottato dall'Organismo Pagatore Regionale della Regione Lombardia.

ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO

La Direzione Generale Agricoltura, anche in collaborazione con la Direzione Generale Welfare – UO Veterinaria, consulta i rappresentanti del settore apistico, in merito alle problematiche emergenti del settore, anche per orientare la programmazione delle misure di sostegno a favore del comparto apistico.

Tabella 1 - RIPARTO FINANZIARIO CAMPAGNA 2019-2020

AZIONE	Sottoazione	Spesa massima ammissibile	Cofinanziamento pubblico (%)	Finanziamento pubblico	Quota FEAGA	Quota nazionale	Beneficiari
A Assistenza tecnica							
aggiornamento tecnici	a.1.2		80	20.000			Associazioni di produttori
seminari	a.2		100	40.000			Associazioni di produttori
azioni di comunicazione: sussidi didattici, abbonamenti schede ed opuscoli informativi	a.3		90	20.000			Associazioni di produttori
assistenza tecnica alle aziende	a.4		90	430.385,79			Associazioni di produttori
TOTALE A				510.385,79			Associazioni di produttori
B Lotta alla varroasi							
acquisto arnie con fondo a rete	b3		60	180.000,00			Apicoltori singoli
C Razionalizzazione della transumanza							
acquisto macchine attrezzature e materiali per il nomadismo	c.2.2		50	50.000,00			Apicoltori singoli
TOTALI				740.385,79	370.192,89	370.192,89	

D.g.r. 28 ottobre 2019 - n. XI/2328**Bando per la rimozione del cemento amianto da parte di privati, approvato con d.d.u.o. n. 8615 del 14 giugno 2019 - Ulteriore finanziamento e modalità di approvazione elenco domande ammesse**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la legge 27 marzo 1992, n. 257 recante «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto»;
- la l.r. 29 settembre 2003, n. 17 recante «Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto» e s.m.i.;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e s.m.i.;

Visto il Programma Regionale di gestione Rifiuti (P.R.G.R.) approvato con d.g.r. n. 1990 del 20 giugno 2014;

Visto in particolare l'art. 1 comma 2 lettera c quinquies) della l.r. 17/2003 secondo il quale, tra gli obiettivi della legge, vi è «la promozione di finanziamenti agevolati per la bonifica di edifici con presenza di manufatti contenenti amianto»;

Atteso che il P.R.G.R. ha tra i suoi indirizzi quello di favorire iniziative per la rimozione e raccolta di rifiuti contenenti amianto (paragrafo 17.2.5);

Vista la d.g.r. n. 1620 del 15 maggio 2019 «CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI CITTADINI PER LA RIMOZIONE DI COPERTURE E DI ALTRI MANUFATTI IN CEMENTO-AMIANTO DA EDIFICI PRIVATI», che dava atto che gli oneri finanziari trovano copertura per l'importo di € 1.000.000,00 al capitolo di bilancio 13805 «Contributi agli investimenti a famiglie per l'attuazione di programmi ambientali» nell'esercizio finanziario 2019;

Visto il d.d.u.o. n. 8615 del 14 giugno 2019 di approvazione del «Bando per l'assegnazione di contributi ai cittadini per la rimozione di coperture e di altri manufatti in cemento-amianto da edifici privati»;

Considerato che, come riferiscono gli uffici, entro la scadenza del 9 settembre 2019 per la presentazione delle domande sono pervenute richieste di finanziamento per complessivi 3.168.912,00 di euro;

Atteso che con d.g.r. n. 2240 del 14 ottobre 2019 sono stati reiscritti euro € 2.168.912,00 sul capitolo di bilancio 13805 per l'anno 2019;

Ritenuto di utilizzare i fondi resi disponibili con la d.g.r. n. 2240/2019 per finanziare i progetti presentati per il bando approvato con d.d.u.o. n. 8615, così da favorire la rimozione dell'amianto sul territorio regionale, con una copertura complessiva di euro 3.168.912,00;

Considerato pertanto che la dotazione di risorse disponibile consente di finanziare tutte le domande presentate, laddove fossero ritenute ammissibili a seguito dell'istruttoria in corso con le modalità stabilite dal suddetto d.d.u.o. n. 8615;

Ritenuto pertanto che:

- non sia necessario procedere alla redazione di una graduatoria secondo i punteggi stabiliti, ma sia sufficiente verificare l'ammissibilità della domanda e gli importi richiesti nei termini stabiliti dal suddetto d.d.u.o. n. 8615;
- si possa procedere all'approvazione degli elenchi delle domande ammissibili e non ammissibili, anche per stralci con decreti successivi del dirigente competente;

Ritenuto di demandare al dirigente della U.O. Economia Circolare, Usi della Materia e Bonifiche gli atti necessari;

Vista la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 64/2018 e pubblicato sul BURL del 28 luglio 2018, ed in particolare il risultato atteso 190.Ter.09.03 «Pubblicazione di bandi per il finanziamento della rimozione di cemento-amianto da edifici pubblici e privati»;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di destinare gli ulteriori fondi, pari ad euro 2.168.912,00, resi disponibili con la d.g.r. n. 2240/2019 sul capitolo di bilancio

13805 «Contributi agli investimenti a famiglie per l'attuazione di programmi ambientali» per finanziare i progetti ammissibili presentati per il bando approvato con d.d.u.o. n. 8615;

2. di stabilire che si proceda a verificare le condizioni di ammissibilità delle domande presentate e degli importi richiesti nei termini stabiliti dal d.d.u.o. n. 8615, senza necessità di stendere successivamente la graduatoria delle stesse e che si proceda all'approvazione degli elenchi delle domande ammissibili e non ammissibili anche per stralci con decreti successivi del dirigente competente;

3. di dare atto che gli oneri finanziari complessivi trovano copertura per l'importo di € 3.168.912,00 al capitolo di bilancio 13805 «Contributi agli investimenti a famiglie per l'attuazione di programmi ambientali» nell'esercizio finanziario 2019;

4. demandare al dirigente della U.O. Economia Circolare, Usi della Materia e Bonifiche l'emanazione degli atti necessari;

5. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, dando mandato al dirigente competente per la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

D.g.r. 28 ottobre 2019 - n. XI/2330

Assegnazione di ulteriori risorse ministeriali e determinazioni in merito al cofinanziamento regionale per la realizzazione della sperimentazione di interventi in favore dei «Care Leavers» di cui alla d.g.r. 11 marzo 2019 n. XI/1368

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante «Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà»;

Visto l'articolo 1, comma 250, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, che dispone, nell'ambito della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, una riserva pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per interventi, in via sperimentale, volti a prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale e permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia a coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria («Care Leavers»);

Visto il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 18 maggio 2018 n. 155 con il quale si adotta il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà per il triennio 2018-2020, approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale e si ripartiscono le relative risorse per il triennio 2018 - 2020;

Visto in particolare l'articolo 3, comma 2 del sopra citato decreto interministeriale che riserva risorse - pari a euro 15.000.000,00 - da destinare nel triennio 2018-2020 al finanziamento di interventi, in via sperimentale, in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria («Care Leavers»), volti a prevenire condizioni di povertà e permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia, di cui all'art. 1, comma 250 della legge n. 205/2017;

Vista inoltre la tabella 4 del citato decreto interministeriale che assegna a Regione Lombardia la quota di euro 600.000,00 - annualità 2018 - per la realizzazione di interventi, in via sperimentale, in favore dei «Care Leavers»;

Visto il decreto direttoriale 6 novembre 2018 n. 523 che definisce per il triennio 2018-2020 le modalità attuative, ai sensi dell'articolo 1, comma 251, della legge n. 205 del 2017, della sperimentazione di interventi in favore dei «Care Leavers»;

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto direttoriale n. 523/2018, il finanziamento di cui all'articolo 1, comma 251, della legge n. 205/2017 non può eccedere l'80% del costo complessivo della sperimentazione riferita a ciascuna Regione e che le Regioni devono garantire il cofinanziamento per la residua quota del 20% dei costi totali;

Richiamate le seguenti leggi regionali:

- l.r. 6 dicembre 1999, n.23 «Politiche regionali per la famiglia»;
- l.r. 14 dicembre 2004, n. 34 «Politiche regionali per i minori»;
- l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale» così come modificata dalla l.r. 11 agosto 2015, n. 23 «Evoluzione del sistema socio-sanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, con particolare riferimento all'art.11, lett. I) secondo il quale Regione Lombardia disciplina il riparto e l'impiego delle risorse finanziarie di cui al Fondo Sociale Regionale»;
- l.r. 11 agosto 2015, n. 23 «Evoluzione del sistema socio-sanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)»;
- l.r. 8 luglio 2016, n. 16 «Disciplina regionale dei servizi abitativi»;

Vista la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 «Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura» (PRS), in cui è prevista la realizzazione di programmi, progetti e interventi di inclusione sociale rivolti a soggetti in situazione di rischio;

Richiamata la d.g.r. 11 marzo 2019, n. XI/1368 «Adesione alla sperimentazione di interventi in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria («Care Leavers») proposta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali» con la quale Regione Lombardia aderisce alla sperimentazione ministeriale individuando gli Ambiti territoriali di Carate Brianza, Como, Crema e il Comune di Milano;

Preso atto che la sopra citata deliberazione assegna al Comune di Milano e agli Ambiti territoriali selezionati le risorse ministeriali destinate alla sperimentazione «Care Leavers» per un importo complessivo di euro 600.000,00, ripartiti come segue:

- Comune di Milano:
 - euro 240.000,00 (40%),
- Ambito di Carate Brianza:
 - euro 120.000,00 (20%),
- Ambito di Como:
 - euro 120.000,00 (20%),
- Ambito di Crema:
 - euro 120.000,00 (20%);

Visto il decreto direttoriale 7 giugno 2019 n. 191 che modifica il Piano di attività 2019-2021 della sperimentazione «Care Leavers» a seguito dell'entrata in vigore della misura Reddito di Cittadinanza;

Visto il decreto direttoriale 25 luglio 2019 n. 281 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha trasferito alle Regioni le risorse destinate all'attuazione della sperimentazione «Care Leavers» sulla base del nuovo riparto, rideterminato a seguito della rinuncia al progetto da parte della Regione Valle d'Aosta, stabilendo l'assegnazione di euro 606.060,65 a Regione Lombardia, di cui euro 6.060,65 sono risorse aggiuntive alla precedente assegnazione di euro 600.000,00 effettuata con decreto interministeriale n. 155/2018;

Ritenuto opportuno procedere all'assegnazione delle risorse aggiuntive - pari a euro 6.060,65 - al Comune di Milano e agli Ambiti territoriali selezionati sulla base del medesimo criterio di riparto definito dalla d.g.r. n. 1368/2019, così come segue:

- Comune di Milano:
 - euro 2.424,26 (40%),
- Ambito di Carate Brianza:
 - euro 1.212,13 (20%),
- Ambito di Como:
 - euro 1.212,13 (20%),
- Ambito di Crema:
 - euro 1.212,13 (20%);

Visto il d.d.s. 11 ottobre 2019 n. 14658 che integra per l'importo di euro 6.060,65 l'accertamento 584/2019 assunto per euro 600.000,00 con d.d.u.o. 5 febbraio 2019 n. 1349 a valere sul capitolo 2.0101.01.13351;

Preso atto che per la quota integrativa pari a euro 6.060,65, assegnata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a Regione Lombardia finalizzate alla realizzazione della sperimentazione, è stato richiesto con nota prot. U1.2019.0023757 del 18 ottobre 2019 l'adeguamento dello stanziamento del capitolo 12.04.104.13352 del bilancio regionale per l'esercizio 2019 e che con successivo atto si provvederà all'integrazione degli impegni già assunti per euro 600.000,00 con d.d.s. n. 14188 del 4 ottobre 2019;

Preso atto inoltre che la d.g.r. 11 marzo 2019 n. XI/1368 ha previsto un cofinanziamento di euro 150.000,00, pari al 20% dei costi totali del progetto sperimentale «Care Leavers», assegnando al Comune di Milano e agli Ambiti territoriali selezionati i seguenti importi:

- Comune di Milano:
 - euro 60.000,00 (40%),
- Ambito di Carate Brianza:
 - euro 30.000,00 (20%),
- Ambito di Como:
 - euro 30.000,00 (20%),
- Ambito di Crema:
 - euro 30.000,00 (20%);

Preso atto altresì che, ai sensi della sopra citata deliberazione, le risorse regionali complessive, a titolo di cofinanziamento, per l'implementazione della sperimentazione di interventi in favore dei «Care Leavers», quantificate in euro 150.000,00, erano previste a valere sul capitolo 12.07.104.5943 «Fondo Sociale Regionale», per euro 75.000,00 sull'esercizio 2020 e per euro 75.000,00 sull'esercizio 2021;

Vista la nota del 24 luglio 2019 prot. n. U1.2019.0011558 a firma del Direttore Generale della D.G. Politiche Sociali, Abitative e Disabilità, con la quale si chiede la reiscrizione delle risorse

Serie Ordinaria n. 45 - Lunedì 04 novembre 2019

finanziarie del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali annualità 2016/2017 – pari a euro 150.000,00 - sul capitolo vincolato 12.07.104.8323 per l'esercizio finanziario 2019;

Vista la d.g.r. 30 settembre 2019, n. XI/2163 «Variazioni al bilancio di previsione 2019-2021 (d.lgs. n. 118/11 - l.r. 19/12 art. 1 c. 4) 32° Provvedimento»;

Considerato che, attraverso la reiscrizione sopra citata, si rendono disponibili le risorse da destinare al cofinanziamento del progetto sperimentale «Care Leavers», per gli importi assegnati al Comune di Milano e agli Ambiti territoriali selezionati di cui alla d.g.r. n. 1368/2019, senza incidere su quelle del Fondo Sociale Regionale da destinare ai Comuni per il mantenimento della rete dei servizi e degli interventi sociali;

Ritenuto quindi opportuno prevedere il cofinanziamento pari al 20% dei costi totali per un importo complessivo di euro 150.000,00 a valere sul capitolo vincolato 12.07.104.8323, per euro 75.000,00 sull'esercizio 2020 e per euro 75.000,00 sull'esercizio 2021 (da impegnarsi mediante attivazione Fondo pluriennale vincolato), in sostituzione di quanto stabilito al punto 6 del dispositivo della d.g.r. n. 1368/2019 che prevede tale cofinanziamento a valere sul capitolo 12.07.104.5943;

Ritenuto inoltre di stabilire che l'erogazione del cofinanziamento di euro 150.000,00 al Comune di Milano e agli Ambiti di Carate Brianza, Como e Crema per la realizzazione della sperimentazione «Care Leavers» avverrà per euro 75.000,00 a seguito di rendicontazione intermedia da presentare entro l'esercizio 2020 e per euro 75.000,00 a seguito di rendicontazione finale entro l'esercizio 2021;

Ritenuto, altresì, di demandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale competente l'attuazione del presente provvedimento, comprese le modalità di rendicontazione e monitoraggio della sperimentazione;

Richiamato il decreto 29 marzo 2018 n. 1 ad oggetto «XI legislatura - Nomina dei componenti della Giunta regionale» che costituisce la Giunta Regionale dell'XI Legislatura;

Vista la l.r. n. 20/08 «Testo Unico in materia di organizzazione e personale» nonché i Provvedimenti Organizzativi della XI Legislatura;

Stabilito infine di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet di Regione Lombardia, nonché la pubblicazione ai fini dell'adempimento degli obblighi sulla pubblicità e trasparenza ai sensi del d.lgs n. 33/13, articoli 26 e 27;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni riportate in premessa, qui integralmente recepite:

1. di prendere atto delle risorse aggiuntive assegnate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a Regione Lombardia - pari a euro 6.060,65 - destinate al finanziamento di interventi, in via sperimentale, in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria («Care Leavers»), volti a prevenire condizioni di povertà e permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia;

2. di assegnare la quota di euro 6.060,65 al Comune di Milano e agli Ambiti territoriali selezionati per la realizzazione della sperimentazione «Care Leavers» sulla base del medesimo criterio di riparto definito dalla d.g.r. n. 1368/2019, così come segue:

- Comune di Milano:
 - euro 2.424,26 (40%),
- Ambito di Carate Brianza:
 - euro 1.212,13 (20%),
- Ambito di Como:
 - euro 1.212,13 (20%),
- Ambito di Crema:
 - euro 1.212,13 (20%);

3. di dare atto che le risorse ministeriali integrative assegnate da Regione Lombardia al Comune di Milano e agli Ambiti di Como, Carate Brianza e Crema con il presente provvedimento, finalizzate alla realizzazione della sperimentazione «Care Leavers» - pari a euro 6.060,65 - sono previste sul capitolo 12.04.104.13352 del bilancio regionale per l'esercizio 2019 come specificato in premessa;

4. di prevedere un cofinanziamento pari al 20% dei costi totali per un importo complessivo di euro 150.000,00 a valere sul

capitolo vincolato 12.07.104.8323, per euro 75.000,00 sull'esercizio 2020 e per euro 75.000,00 sull'esercizio 2021, in sostituzione di quanto stabilito al punto 6 del dispositivo della d.g.r. n. 1368/2019;

5. di stabilire che l'erogazione del cofinanziamento di euro 150.000,00 al Comune di Milano e agli Ambiti di Carate Brianza, Como e Crema per la realizzazione della sperimentazione «Care Leavers» avverrà per euro 75.000,00 a seguito di rendicontazione intermedia da presentare entro l'esercizio 2020 e per euro 75.000,00 a seguito di rendicontazione finale entro l'esercizio 2021;

6. di demandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale competente l'attuazione del presente provvedimento, comprese le modalità di rendicontazione e monitoraggio della sperimentazione;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet di Regione Lombardia, nonché la pubblicazione ai fini dell'adempimento degli obblighi sulla pubblicità e trasparenza ai sensi del d.lgs. n. 33/13, articoli 26 e 27.

Il segretario: Enrico Gasparini

D.g.r. 28 ottobre 2019 - n. XI/2331
Riparto per l'anno 2019 alle province lombarde e alla Città Metropolitana di Milano dei canoni (anno 2018) per l'uso delle acque pubbliche (legge regionale 29 giugno 2009 n. 10)

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 Marzo 1997, n. 59», all'art. 89 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali), dispone, in particolare, il conferimento alle Regioni delle funzioni relative alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo, nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi;
- con d.p.c.m. 12 ottobre 2000, pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2000, n. 303, lo Stato ha individuato i beni, le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni ed agli Enti Locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di demanio idrico;
- l'Accordo Stato - Regioni - Enti Locali del 1 febbraio 2001, relativo alle «modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 52 della legge n. 388/2000», ha, tra l'altro, stabilito che «l'effettivo esercizio delle funzioni conferite dal d.lgs. 112/1998 decorre dalla data di pubblicazione dei d.p.c.m. di trasferimento delle relative risorse alle regioni ed agli enti locali [...]»;
- sul Supplemento Ordinario n. 43 della Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 2001, n. 31 è stato pubblicato il d.p.c.m. 22 dicembre 2000 «Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal d.lgs. 112/98, alla regione Lombardia ed agli enti locali della regione»; pertanto da tale data decorre l'effettivo esercizio di tali funzioni;

Vista la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» che:

- ha attribuito alle Province l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle piccole derivazioni d'acqua superficiali e sotterranee;
- ha mantenuto in capo alla Regione le funzioni amministrative relative alle grandi derivazioni d'acqua nonché l'attività regolamentare e pianificatoria in materia di tutela e gestione delle risorse idriche come disciplinata dalla vigente normativa nazionale, ivi compresi la determinazione e l'introito dei canoni demaniali per l'uso delle acque pubbliche (canoni idrici);

Visto altresì l'art. 6 comma 3-quinquies della l.r. 29 giugno 2009, n. 10 introdotto dall'art. 1 della l.r. 28 dicembre 2011, n. 22, che dispone che:

- la Regione trasferisca alle Province/Città metropolitana, entro il 30 novembre di ogni anno, una quota dei canoni per l'uso delle acque pubbliche introitati nell'anno precedente stabilita con deliberazione di Giunta regionale nella quale sono determinati i criteri di riparto tenendo conto delle particolari situazioni territoriali;
- l'utilizzo da parte delle Province/Città Metropolitana, ad esclusione della Provincia di Sondrio, della quota di canone tra esse ripartita possa essere finalizzato per spese correnti in misura non superiore al 50 per cento dei proventi trasferiti; la restante quota è destinata a concorrere al finanziamento di misure ed interventi di miglioramento e riqualificazione ambientale del territorio e delle risorse idriche;

Dato atto che relativamente alla sola Provincia di Sondrio resta valida la disciplina dell'art. 6, comma 1, della l.r. 33/2007 e dell'art. 6, comma 3-sexies, della citata l.r. 10/2009, come modificate dalla l.r. 19/2015;

Ritenuto che l'importo da trasferire alle Province lombarde e alla Città Metropolitana di Milano ai sensi dell'art. 6 comma 3-quinquies della l.r. 10/2009 possa essere considerato un ristoro per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite;

Ritenuto altresì che i criteri di riparto del trasferimento di cui sopra debbano tenere conto delle particolarità di ogni territorio

e vadano messi in relazione a elementi oggettivi connessi alle rispettive caratteristiche sia fisiche che amministrative contemporando il più possibile le diverse realtà del territorio regionale;

Dato atto che in aderenza alle disposizioni contenute nell'art. 6 comma 3-quinquies della l.r. 10/2009 l'Assessore regionale competente con nota V1.2019.0040248 del 1 ottobre 2019 ha comunicato preventivamente all'Unione Province Lombarde e alla Città Metropolitana di Milano la proposta, per l'annualità 2019, di procedere al trasferimento in favore delle stesse di un importo pari € 6.350.000,00 proponendo altresì di confermare i criteri territoriali di riparto fino ad ora utilizzati e di seguito riepilogati:

- a) superficie territoriale, peso 17,50%;
- b) popolazione residente, peso 12,50%;
- c) numero pratiche piccole derivazioni, peso 35%;
- d) canoni attesi piccole derivazioni, peso 25%;
- e) numero pratiche grandi derivazioni, peso 5%;
- f) canoni attesi grandi derivazioni, peso 5%;

Ritenuto necessario, in attuazione delle summenzionate disposizioni legislative, stabilire entro il 31 ottobre 2019 le quote, l'importo ed i criteri di riparto per il trasferimento alle Province ed alla Città Metropolitana di quota parte dei canoni per l'uso delle acque pubbliche;

Dato atto che gli oneri derivanti dalla presente deliberazione a favore delle Province e della Città Metropolitana, per complessivi € 6.350.000,00, trovano copertura per € 3.175.000,00 al capitolo 9.06.104.7871 e per € 3.175.000,00 al capitolo 9.06.203.10754 del bilancio regionale per l'annualità 2019;

Dato atto che la presente deliberazione concorre al raggiungimento dell'obiettivo TER.0906.28 «Regolarizzazione delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica e introito dei relativi canoni demaniali da destinare alle politiche ed alle azioni di tutela della risorsa» del vigente Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, di cui alla d.c.r. 10 luglio 2018, n. 64;

Visti la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale e il conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali;

Tutto ciò premesso e considerato, all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di stabilire, per le motivazioni riportate in premessa, che in attuazione dell'art. 6 comma 3-quinquies della l.r. 29 giugno 2009 n. 10 alle Province Lombarde e alla Città Metropolitana di Milano sia trasferito entro il 30 novembre 2019 l'importo complessivamente pari a € 6.350.000,00 quale quota dei canoni demaniali per l'uso delle acque pubbliche introitati dalla Regione nell'anno 2018;

2. di stabilire che il riparto tra le diverse Province e la Città Metropolitana di Milano dell'importo di cui al punto 1 sia effettuato sulla base dei seguenti criteri territoriali;

- a) superficie territoriale, peso 17,50%;
- b) popolazione residente, peso 12,50%;
- c) numero pratiche piccole derivazioni, peso 35%;
- d) canoni attesi piccole derivazioni, peso 25%;
- e) numero pratiche grandi derivazioni, peso 5%;
- f) canoni attesi grandi derivazioni, peso 5%;

3. di dare atto che relativamente alla sola Provincia di Sondrio resta valida la disciplina dell'art. 6, comma 1 della l.r. 33/2007 e dell'art. 6, comma 3-sexies della l.r. 10/2009, come modificate dalla l.r. 19/2015;

4. di dare atto che l'importo di € 6.350.000,00 trova copertura per € 3.175.000,00 al capitolo 9.06.104.7871 e per € 3.175.000,00 al capitolo 9.06.203.10754 del bilancio regionale per l'annualità 2019;

5. di dare mandato al Dirigente della Struttura Gestione invasi idroelettrici, utenze idriche e reti energetiche di provvedere al riparto, all'impegno ed all'erogazione delle somme spettanti alle Province e alla Città metropolitana, secondo i criteri di cui al precedente punto 2;

6. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

Serie Ordinaria n. 45 - Lunedì 04 novembre 2019

D.g.r. 28 ottobre 2019 - n. XI/2333**Nomina del commissario ad acta per il completamento della procedura di adozione del piano attuativo relativo all'ambito di trasformazione «ATU5 - Zelofoamagno», in comune di Peschiera Borromeo (MI), ai sensi dell'art. 5, comma 7, della l.r. 28 novembre 2014 n. 31 «Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato»**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 5, comma 6, della l.r. 28 novembre 2014 n. 31 «Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato» con cui si prevede, tra l'altro, che «la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 14 della l.r. 12/2005 dei piani attuativi conformi o in variante connessi alle previsioni di PGT vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge deve intervenire entro trenta mesi da tale ultima data», e che per detti piani i comuni provvedono alla istruttoria tecnica, nonché alla adozione e approvazione definitiva «in conformità all'articolo 14 della l.r. 12/2005»;

Visto l'art. 14, comma 1, della l.r. n. 12/2005 che dispone che, nel caso si tratti di piani attuativi di iniziativa privata, «l'adozione interviene entro novanta giorni dalla presentazione al comune del piano attuativo o della variante» e che il suddetto termine «può essere interrotto una sola volta qualora gli uffici comunali deputati all'istruttoria richiedano, con provvedimento espresso da assumere nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione del piano attuativo, le integrazioni documentali, ovvero le modifiche progettuali ritenute necessarie per l'adeguamento dello stesso alle prescrizioni normative vigenti», con specifica che il suddetto termine di novanta giorni ricomincia a decorrere per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa richiesta;

Richiamato il Comunicato regionale 25 marzo 2015 n. 50 «Indirizzi applicativi della l.r. 28 novembre 2014, n. 31 «Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato»», pubblicato sul BURL, serie ordinaria, n. 14 del 1 aprile 2014, con il quale, nel capitolo «Piani attuativi nella fase istruttoria», si precisa che la speciale disciplina procedurale stabilita ai commi 6 e seguenti si applica ai soli piani attuativi previsti dal Documento di piano, ossia quelli relativi agli «ambiti di trasformazione» individuati ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. e), della l.r. n. 12/2005;

Visto l'art. 5, comma 7, della l.r. 28 novembre 2014 n. 31, il quale sancisce che «In tutti i casi di inerzia o di ritardo comunale negli adempimenti di cui al comma 6 l'interessato può chiedere alla Regione la nomina di un commissario ad acta. Il dirigente della competente struttura regionale, ricevuta l'istanza, procede ai fini dell'intimazione al comune di adempiere entro il termine di sette giorni dal ricevimento dell'intimazione. Nel caso di ulteriore inerzia del comune, comunque comprovata, la Giunta regionale nomina un commissario ad acta nel termine dei sette giorni successivi alla scadenza della diffida. Il commissario ad acta così designato esaurisce tempestivamente gli adempimenti di istruttoria tecnica, adozione, approvazione e convenzionamento secondo necessità. A far tempo dalla nomina del commissario ad acta, il comune non può più provvedere sull'istanza»;

Richiamato il citato comunicato regionale 25 marzo 2015 n. 50, il quale chiarisce che, trattandosi di disciplina speciale, l'eventuale intervento sostitutivo a mezzo di commissario ad acta resta in capo alla Regione, come dispone l'art. 5, comma 7, della l.r. n. 31/2014, e dunque a questa fattispecie non si applica il comma 7 dell'art. 14 della l.r. n. 12/2005 che prevede la competenza delle province in materia;

Rilevato che la sig.ra Maria Genovese, la Comunità Ereditaria Pirovano Antonio e la società Immobiliare Rustichello s.r.l., in qualità di proprietari di aree situate a Peschiera Borromeo, hanno presentato all'Amministrazione comunale di Peschiera Borromeo, in data 2 febbraio 2017, istanza di piano attuativo, conforme al PGT vigente, relativo all'Ambito di trasformazione «ATU5 - Zelofoamagno», previsto nel Documento di piano del PGT approvato il 16 gennaio 2013;

Ricordato che l'Amministrazione comunale avanzava, il 2 marzo e il 17 luglio 2017, due richieste di integrazione documentale e che dette richieste venivano evase dagli istanti, rispettivamente, il 28 giugno e il 7 novembre 2017;

Dato atto che, secondo il comma 1 dell'art. 14 della l.r. n. 12/2005, il termine di novanta giorni ivi previsto per l'adozione degli strumenti attuativi conformi al PGT «decorre nuovamente e per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa» e che quindi, nella fattispecie, detto termine decorreva interamente senza che neppure fosse data notizia agli istanti

della conclusione della fase istruttoria da parte dei competenti uffici comunali, come invece richiesto dal suddetto comma 1 dell'art. 14 della l.r. n. 12/2005;

Evidenziato che il 10 maggio 2018 gli istanti inviavano quindi all'Amministrazione comunale, per il tramite dell'Avv. Giovanni Brambilla Pisoni, una raccomandata r/r al fine di ottenere la definizione dell'istruttoria, e che tale comunicazione rimaneva priva di riscontro;

Constatato che il procedimento di adozione del piano attuativo di cui trattasi non è stato concluso, entro il termine di novanta giorni di cui al sopra richiamato art. 14, comma 1, della l.r. n. 12/2005;

Vista la lettera in data 27 settembre 2019, con la quale l'Avv. Giovanni Brambilla Pisoni ha inoltrato alla Direzione Generale territorio e protezione civile, in nome e per conto della sig.ra Maria Genovese, della Comunità Ereditaria Pirovano Antonio e della società Immobiliare Rustichello s.r.l., istanza per l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall'art. 5, comma 7, della l.r. n. 31/2014, per i casi di inerzia o di ritardo comunale negli adempimenti di cui al comma 6;

Rilevato che nella lettera sopra citata si rappresenta che con deliberazione di Giunta comunale n. 118 del 30 maggio 2018 il Comune di Peschiera Borromeo ha avviato, ex art. 13 della l.r. n. 12/2005, il procedimento per la redazione di un nuovo Documento di Piano e delle Varianti del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole;

Preso atto che nella deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 11 gennaio 2019, avente ad oggetto «Documento di indirizzo: linee programmatiche e obiettivi della Variante Generale al PGT», si riporta che la succitata delibera di Giunta n. 118/2018 «ha sancito la volontà di non reiterazione dello scaduto Documento di Piano permessa dalla l.r. n. 31/2014. La non reiterazione delle previsioni contenute nel Documento di Piano, confermando per gli Ambiti di Trasformazione Urbana quanto stabilito dal vigente Piano delle Regole, restituisce alla collettività in forma nuovamente agricola 116.586 mq di suolo.» relativi ad alcuni Ambiti di Trasformazione Urbana ivi puntualmente elencati e tra i quali figura anche quello interessato dalla richiesta di Piano Attuativo di cui trattasi;

Ricordato che la l.r. n. 16 del 26 maggio 2017 ha eliminato la previgente previsione del comma 5 dell'art. 5 della l.r. n. 31/2014 che prorogava ex lege la validità dei Documenti di piano la cui scadenza intercorreva prima dell'adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana di cui al comma 2, introducendo, invece, la facoltà, per i Comuni, di prorogare la validità di tali Documenti di piano per dodici mesi successivi all'adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana;

Considerato che da tale disposizione della l.r. n. 16/2017 non può, tuttavia, farsi discendere la conclusione che dalla eventuale scelta dei Comuni di non avvalersi della facoltà di proroga ivi prevista consegua anche l'automatico venir meno delle previsioni dei Documenti di piano, non prorogati, relative a Piani attuativi conformi e per i quali sia stata tempestivamente presentata l'istanza di cui all'art. 14 della l.r. n. 12/2005. Infatti, il comma 9 dell'art. 5 della l.r. n. 31/2014 attribuisce ai Comuni la possibilità di scelta circa l'attivazione o meno dei piani attuativi, mantenendo la relativa previsione nel Documento di piano, unicamente per quei piani attuativi che siano relativi alle aree disciplinate dal Documento di piano e per i quali non sia stata tempestivamente presentata l'istanza di cui all'art. 14 della l.r. n. 12/2005. Pertanto, laddove un'istanza di piano attuativo sia stata presentata ai Comuni entro il termine previsto dall'art. 5, comma 6, della l.r. n. 31/2014, ossia entro il 1 giugno 2017, l'iter di approvazione del piano attuativo deve proseguire secondo la speciale procedura di approvazione delineata ai commi 6, 7 e 8 dell'art. 5 della l.r. n. 31/2014, che non sono stati modificati dalla l.r. n. 16/2017;

Ricordato che per il piano attuativo in questione l'istanza di cui all'art. 14 della l.r. n. 12/2005 è stata presentata il 2 febbraio 2017, dunque entro il 1° giugno 2017;

Ritenuto quindi che il relativo procedimento deve essere portato a conclusione sulla base delle previsioni del Documento di piano vigente all'epoca della presentazione dell'istanza, anche se detto Documento di piano sia poi decaduto a seguito del mancato avalimento, da parte del Comune di Peschiera Borromeo, della facoltà di proroga prevista dal comma 9 dell'art. 5 della l.r. n. 31/2014;

Dato atto che con nota n. ZI.2019.0041556 del 14 ottobre 2019 il Dirigente della D.G. Territorio e protezione civile - Struttura Giuridico per il territorio e VAS, in ossequio ai commi 6 e 7 dell'art. 5 della l.r. 31/2014, ha intimato al Comune di Peschiera Bor-

meo di voler assumere il formale provvedimento che comunque concluda, in termini positivi o negativi, il procedimento relativo all'adozione della succitata proposta di piano attuativo, provvedendo nel termine di sette giorni ai sensi del comma 7 dell'art. 5 della l.r. 31/2014;

Vista la nota n. 33960 del 21 ottobre 2019, con la quale l'Amministrazione comunale di Peschiera Borromeo ha evidenziato la necessità di svolgere alcuni approfondimenti istruttori al fine di poter procedere alla conclusione del procedimento di adozione del piano attuativo in questione e ha quindi chiesto a questa Amministrazione la concessione di una proroga di 15 giorni del termine assegnato con la succitata nota regionale n. Z1.2019.0041556 del 14 ottobre 2019;

Rilevato che l'art. 5 della l.r. n. 31/2014 non contempla, per la Regione, la facoltà di prolungare, di propria iniziativa, i termini ivi fissati per la conclusione del procedimento di commissariamento, ma che tali termini sono posti dall'ordinamento a tutela dei diritti dei soggetti richiedenti, con la conseguenza che tali soggetti possono liberamente disporre, anche accettando, ove ritenuto opportuno, che vengano concessi alle Amministrazioni comunali termini maggiori di quelli previsti dalla legge per la conclusione dei procedimenti in questione;

Dato atto che con nota n. Z1.2019.0042531 del 22 ottobre 2019 il Dirigente della D.G. Territorio e protezione civile - Struttura Giuridico per il territorio e VAS, in ossequio ai commi 6 e 7 dell'art. 5 della l.r. 31/2014, ha quindi chiesto agli istanti, per il tramite dell'Avv. Giovanni Brambilla Pisoni, se fossero disposti ad accettare che Regione concedesse all'Amministrazione comunale di Peschiera Borromeo la proroga richiesta, con l'avvertenza che, in caso di risposta negativa, o di mancata risposta nel termine del 24 ottobre 2019, l'Amministrazione regionale avrebbe proceduto alla nomina del commissario ad acta nei modi e nei tempi di legge;

Vista la lettera in data 23 ottobre 2019 con la quale l'Avv. Giovanni Brambilla Pisoni ha comunicato la mancata disponibilità degli istanti a che venga accordata all'Amministrazione comunale di Peschiera Borromeo la proroga richiesta;

Dato atto che con nota n. Z1.2019.0042629 del 23 ottobre 2019 il Dirigente della D.G. Territorio e protezione civile - Struttura Giuridico per il territorio e VAS ha quindi comunicato al Comune l'impossibilità del legittimo accoglimento della richiesta di proroga avanzata con la nota comunale n. 33960 del 21 ottobre 2019, stante la mancata disponibilità manifestata dagli istanti;

Rilevato che il Comune di Peschiera Borromeo non ha, dunque, assunto il formale provvedimento di conclusione, in termini positivi o negativi, del procedimento relativo all'adozione della proposta di piano attuativo in questione entro il termine assegnato con la succitata nota n. Z1.2019.0041556 del 14 ottobre 2019;

Ritenuta, quindi, la necessità che venga osservata, senza ulteriori dilazioni temporali, la normativa regionale speciale di cui si è dato atto in premessa, posta, in via transitoria, dall'art. 5 della l.r. 31/2014 in merito alle istanze dei piani attuativi conformi alle previsioni dei PGT vigenti;

Rilevata, pertanto, la necessità che, come evidenziato al Comune di Peschiera Borromeo nelle succitate note regionali n. Z1.2019.0041556/2019 e n. Z1.2019.0042629 del 23 ottobre 2019, la Giunta Regionale nomini, nel termine di sette giorni successivi alla scadenza della diffida, un Commissario ad acta che concluda, in senso positivo o negativo, il procedimento di adozione del Piano Attuativo relativo all'ambito di trasformazione «ATU5 - Zelforamagno», previsto nel Documento di piano del PGT approvato il 16 gennaio 2013;

Ricordato che i Commissari ad acta sono scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 31 della l.r. 12/05;

Considerato che il citato art. 31, comma 1, della l.r. 12/2005 prevede che «ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo regionale in materia urbanistico-edilizia e paesaggistico-ambientale è istituito presso la Giunta regionale un albo dei Commissari ad acta, articolato per sezioni», il quale è stato istituito con d.g.r. 19 febbraio 1999 n. 6/41493, successivamente integrata e modificata con d.g.r. 16 dicembre 2004 n. 7/19905, d.g.r. 29 luglio 2009 n. 8/9963 e d.g.r. 24 gennaio 2014 n. X/1273;

Ricordato che, in virtù dell'art. 2, comma 2.2, dell'Allegato A alla citata d.g.r. n. 6/41493/1999, requisito richiesto per l'iscrizione alla «Sezione B - Attività in materia urbanistica» dell'Albo dei Commissari ad acta è il possesso di diploma di laurea o di diploma universitario attinente la materia urbanistica, nonché l'iscrizione al relativo ordine professionale, laddove esistente, unitamente ad una comprovata esperienza in materia per un

periodo non inferiore a dieci anni, risultante dal curriculum individuale, oltre alla partecipazione ad appositi corsi di formazione promossi o riconosciuti dalla regione;

Convenuto pertanto che i Commissari ad acta devono essere scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui trattasi, ed in particolare alla «Sezione B - Attività in materia urbanistica»;

Ricordato inoltre che, così come previsto anche dall'art. 5 dell'Allegato A alla d.g.r. n. 6/41493/1999, i Commissari ad acta vengono nominati tenendo conto del titolo di studio e dell'esperienza professionale acquisita, avuto riguardo alla natura ed alla complessità dell'incarico, e che i suddetti Commissari non possono essere nominati fra chi ricopra o abbia ricoperto rapporti di dipendenza continuativa con enti, pubblici o privati, ovvero imprese o ditte di qualsiasi natura interessate dal procedimento sostitutivo e che, qualora il Commissario ad acta sia dipendente di ruolo di Regione Lombardia o di altri enti pubblici, deve esercitare le mansioni di Commissario al di fuori del normale orario di ufficio;

Tenuto conto dell'art. 24, comma 5, della l.r. 1 febbraio 2012 n. 1, il quale dispone che «gli oneri derivanti dall'attività del commissario ad acta sono a carico dell'ente inadempiente»;

Precisato che, ai sensi del punto 8 della d.g.r. 29 luglio 2009 n. 8/9963 che ha modificato il punto 7.1 (Compensi) dell'Allegato A alla d.g.r. 19 febbraio 1999 n. 6/41493, il compenso per il Commissario ad acta per l'adozione di piano attuativo può variare da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 3.000 euro;

Considerato che, per il caso di specie, il compenso per il Commissario ad acta può, quindi, essere determinato in euro 3.000 (comprensivi di I.V.A. e di ogni altro onere) e che, così come stabilito dal punto 7.2 della d.g.r. 19 febbraio 1999 n. 6/41493, al compenso suddetto sono sommate «le spese vive documentate, ivi comprese quelle di viaggio»;

Ricordato che il compito del Commissario ad acta previsto dall'art. 5, comma 7, della l.r. 31/2014 consiste nell'esaurire tempestivamente gli adempimenti relativi alla conclusione, in senso negativo o positivo, del procedimento di adozione del piano attuativo assegnato;

Ritenuto, in seguito alla disamina dei curricula dei soggetti iscritti alla «Sezione B - Attività in materia urbanistica» dell'Albo dei Commissari ad acta effettuata dalla D.G. Territorio e protezione civile - Struttura Giuridico per il territorio e VAS, in base ai criteri indicati dall'art. 5 dell'Allegato A alla d.g.r. 19 febbraio 1999 n. 6/41493, sopra riportati, che l'Arch. Vincenzo Fontana risulta idoneo a svolgere le mansioni richieste al Commissario ad acta, vantando un'esperienza particolarmente significativa in materia di pianificazione urbanistica;

Rimarcato che il Comunicato regionale 25 marzo 2015 n. 50 nella sezione «Piani Attuativi nella fase transitoria» ha chiarito che il mandato del Commissario sarà limitato unicamente alla conclusione di quella specifica fase del procedimento in ordine alla quale si è verificata l'inerzia dell'Amministrazione comunale, specificando che, a conclusione del compito assegnato al Commissario, la competenza in ordine al piano attuativo torna in capo al Comune, con la conseguenza che, laddove eventuali determinazioni negative del Commissario non vi abbiano già posto termine, il Comune dovrà concludere definitivamente il procedimento, determinandosi sulle fasi successive nei tempi e secondo le modalità previste dall'art. 14 della l.r. 12/2005;

Valutato che appare congruo assegnare al Commissario ad acta per lo svolgimento dell'incarico il termine di giorni sessanta decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento al Commissario medesimo ed all'Amministrazione comunale di Peschiera Borromeo secondo le modalità sotto precisate;

Ritenuto di conferire al predetto Commissario per l'espletamento delle sue funzioni tutti i poteri del soggetto comunale istituzionalmente competente in materia, disponendo, ove necessario, degli uffici comunali di supporto;

Dato atto che l'Arch. Vincenzo Fontana ha inviato alla D.G. Territorio e protezione civile una dichiarazione di disponibilità ad assumere l'incarico nel Comune indicato, impegnandosi ad adempierlo con fedeltà, lealtà ed imparzialità nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 5, punto 5.2, dell'Allegato A alla d.g.r. n. 6/41493/1999;

Evidenziato che il presente provvedimento verrà immediatamente comunicato al Commissario ad acta designato nonché al Comune di Peschiera Borromeo tramite pec e che dalla data di tale comunicazione la medesima Amministrazione comunale perderà la potestà di provvedere circa l'istanza di piano attuativo in esame;

Serie Ordinaria n. 45 - Lunedì 04 novembre 2019

Ricordato che, a seguito di nota del Procuratore Generale della Corte dei Conti n. 6916/SPG del 9 gennaio 1998, la Regione è tenuta a comunicare alla Procura Regionale della Corte dei Conti i casi di avvenuta nomina di commissari ad acta il cui compenso è a carico delle amministrazioni commissariate, affinché la Procura possa valutare l'eventuale sussistenza di responsabilità personali;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018 e la declinazione allo stesso nella Missione 08, Programma 1 «Urbanistica ed Assetto del Territorio», Risultato atteso 165 «Attuazione della l.r. 31/2014 per il contenimento del consumo di suolo e la promozione della rigenerazione urbana»;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di nominare, ai sensi dell'art. 5, comma 7, della l.r. 28 novembre 2014 n. 31 l'Arch. Vincenzo Fontana quale Commissario *ad acta* per l'esercizio, in via sostitutiva, di tutti gli atti e i provvedimenti necessari al fine di giungere alla conclusione, in senso positivo o negativo, del procedimento di adozione del Piano Attuativo relativo all'ambito di trasformazione «ATU5 - Zelofoamagno», previsto nel Documento di piano del PGT di Peschiera Borromeo approvato il 16 gennaio 2013, specificando che, a conclusione del compito assegnato al Commissario, la competenza in ordine al piano attuativo tornerà in capo al Comune, con la conseguenza che, laddove eventuali determinazioni negative del Commissario non vi abbiano già posto termine, il Comune dovrà concludere definitivamente il procedimento di adozione del piano attuativo sopracitato, determinandosi sulle fasi successive nei tempi e secondo le modalità previste dall'art. 14 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12;

2) di assegnare al Commissario ad acta per lo svolgimento dell'incarico il termine di giorni sessanta decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento al Commissario medesimo ed all'Amministrazione comunale di Peschiera Borromeo di cui al successivo punto 5) della presente delibera;

3) di conferire al predetto Commissario per l'espletamento delle sue funzioni tutti i poteri del soggetto comunale istituzionalmente competente in materia, disponendo, ove necessario, degli uffici comunali di supporto;

4) di porre a carico dell'Amministrazione comunale di Peschiera Borromeo gli oneri finanziari relativi all'attività del Commissario *ad acta* designato, consistenti nel compenso di euro 3.000, in conformità punto 8 della d.g.r. 29 luglio 2009 n. 8/9963 che ha modificato il punto 7.1 (Compensi) dell'Allegato A alla d.g.r. 19 febbraio 1999 n. 6/41493, al quale sono sommate, in coerenza con il punto 7.2 della suddetta d.g.r. n. 6/41493/1999, le spese vive documentate, ivi comprese quelle di viaggio;

5) di disporre che il presente provvedimento venga immediatamente comunicato al Commissario ad acta designato nonché al Comune di Peschiera Borromeo, tramite pec, e che dalla data di tale comunicazione il Comune medesimo perderà, ai sensi dell'art. 5, comma 7, della l.r. 31/2014, la potestà di provvedere circa il provvedimento conclusivo, in senso positivo o negativo, del procedimento di adozione del piano attuativo di cui al precedente punto 1) della presente deliberazione;

6) di pubblicare il presente atto sul BURL e sul portale web di Regione Lombardia;

7) di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni previsto dall'art. 29 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni previsto dall'art. 9 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il segretario: Enrico Gasparini

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Welfare

D.d.u.o. 24 ottobre 2019 - n. 15296

Accreditamento regionale dell'Accademia Italiana Di Fitoterapia - Scuola Fitoterapia Andrea Mattioli, via Ugo La Malfa, 24 Brescia, per lo svolgimento del percorso formativo indirizzato all'esercizio della fitoterapia, ai sensi dell'accordo stato - regioni del 7 febbraio 2013 (Rep. Atti n. 54/CSR del 7 febbraio 2013)

IL DIRIGENTE DELLA U.O.
PERSONALE, PROFESSIONI DEL SSR
E SISTEMA UNIVERSITARIO

Visto l'Accordo della Conferenza Stato, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano del 7 febbraio 2013 («Criteri e modalità per la certificazione di qualità della formazione dell'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia e dell'omeopatia da parte dei medici chirurghi, odontoiatri, veterinari e farmacisti») che all'art. 7 ha stabilito:

- 1) possono essere accreditate le associazioni, le società scientifiche, gli enti pubblici e privati di formazione che si avvalgono di professionisti qualificati con competenze curriculari specifiche nelle discipline sopra elencate;
- 2) le associazioni, società scientifiche, enti pubblici e privati di formazione che richiedono l'accREDITAMENTO devono essere legalmente costituiti;
- 3) l'accREDITAMENTO è rilasciato dalla regione in cui l'ente ha la sede legale e ha valore nazionale;

Richiamata la nota di chiarimenti del Ministero della Salute, del 24 luglio 2014 Protocollo DGPROF 40978, avente come oggetto «Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano concernente i criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia, dell'omeopatia, da parte dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti, stipulato in data 7 febbraio 2013 (Rep. Atti n. 54/CSR);

Vista la legge regionale 11 agosto 2015 - n. 23 che all'art.18 comma 3b) stabilisce che la Regione valorizza le professioni sanitarie in funzione dell'evoluzione normativa e delle prassi nazionali ed europee, con particolare riferimento anche «alle attività delle medicine non convenzionali di cui all'accordo 7 febbraio 2013 della Conferenza Stato- Regioni, in esecuzione e nei limiti della normativa europea e nazionale con riferimento ai professionisti che svolgono le prestazioni delle medicine complementari di agopuntura, fitoterapia, omeopatia ed ommotossicologia, in possesso di diplomi, attestati o titoli ad essi equipollenti rilasciati dalle università ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;

Vista, altresì, la d.g.r. X/4104 del 2 ottobre 2015 che recepisce l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente i criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia e dell'omeopatia da parte dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti (Rep. Atti 54/CSR del 7 febbraio 2013) e contestualmente dà mandato alla Direzione Generale Salute (ora Welfare) di dare applicazione, con successivi atti, a quanto previsto dall'accordo citato;

Visto il decreto 11352 del 1 agosto 2018 con il quale si è provveduto ad affidare a Polis Lombardia, Accademia di Formazione per il Servizio Sociosanitario Lombardo, la gestione delle attività inerente l'accREDITAMENTO dei soggetti che erogano formazione in materia di medicina non convenzionale altrimenti dette complementari;

Visto il decreto 11359 del 1 agosto 2018 con il quale si è provveduto ad approvare la procedura per l'accREDITAMENTO e il relativo modello di domanda dei soggetti formativi che promuovono corsi nell'ambito delle medicine non convenzionali altrimenti dette complementari (MC);

Vista la domanda di accREDITAMENTO presentata a Polis Lombardia, in data 29 luglio 2019 (prof.n. EL.16109), da Accademia Italiana di Fitoterapia - Scuola Fitoterapia Andrea Mattioli, con sede legale in via Ugo La Malfa, 24 Brescia, per l'ambito della Fitoterapia;

Vista la nota prof. n. G1.2019.35095 del 21 ottobre 2019 di Polis Lombardia, Accademia di Formazione per il Servizio Sociosanitario Lombardo, con la quale, a seguito della istruttoria

effettuata, ha espresso parere favorevole all'accREDITAMENTO regionale di Accademia Italiana di Fitoterapia - Scuola Fitoterapia Andrea Mattioli, con sede legale in via Ugo La Malfa, 24 Brescia, per l'ambito della Fitoterapia;

Rilevato che Polis Lombardia, Accademia di Formazione per il Servizio Sociosanitario Lombardo, alla luce dell'incarico affidato sopra citato, predisporrà, in collaborazione con UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione - delle linee guida a cui i soggetti accREDITATI dovranno attenersi, conseguendo apposita certificazione, al fine di mantenere l'accREDITAMENTO concesso;

Rilevato che successivamente verranno individuati, ai sensi del succitato decreto 11359/2018, i termini entro cui i soggetti accREDITATI dovranno presentare apposita certificazione secondo le suddette linee guida, come condizione per mantenere l'iscrizione nell'elenco dei soggetti accREDITATI;

Dato atto che il procedimento si conclude nel rispetto dei termini previsti dalla legge;

Vista la l.r. 20/2008 «Testo unico delle Leggi Regionali in materia di organizzazione personale», nonché i Provvedimenti organizzativi della XI Legislatura ed in particolare la d.g.r. n. XI/1935 del 15 luglio 2019 «VII Provvedimento organizzativo 2019»;

DECRETA

1. di prendere atto dell'istruttoria effettuata da Polis Lombardia e procedere conseguentemente all'accREDITAMENTO dell'Accademia Italiana di Fitoterapia - Scuola Fitoterapia Andrea Mattioli, con sede legale in via Ugo La Malfa, 24 Brescia, per lo svolgimento del percorso formativo indirizzato all'esercizio della Fitoterapia, rivolto a medici chirurghi e odontoiatri;

2. di dare atto che il percorso formativo di Fitoterapia verrà svolto secondo i criteri e le modalità di cui all'Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013 (Rep. Atti n. 54/CSR DEL 7 febbraio 2013);

3. di stabilire che l'accREDITAMENTO rilasciato decorre dalla data di adozione del presente provvedimento;

4. di stabilire che successivamente verranno individuati i termini entro cui l'Accademia Italiana di Fitoterapia - Scuola Fitoterapia Andrea Mattioli, con sede legale in via Ugo La Malfa, 24 Brescia, dovrà presentare apposita certificazione secondo le linee guida predisposte da Polis Lombardia, come condizione per mantenere l'accREDITAMENTO regionale;

5. di impegnare l'Accademia Italiana di Fitoterapia - Scuola Fitoterapia Andrea Mattioli, con sede legale in via Ugo La Malfa, 24 Brescia, al rispetto nel tempo dei requisiti dichiarati ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO regionale;

6. di trasmettere il presente provvedimento all'Accademia Italiana di Fitoterapia - Scuola Fitoterapia Andrea Mattioli e Polis Lombardia per il seguito di competenza;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito di Polis Lombardia;

8. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Paola Palmieri

Serie Ordinaria n. 45 - Lunedì 04 novembre 2019

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

D.d.s. 30 ottobre 2019 - n. 15529
Reg. UE 1305/2013, Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, operazione 8.4.01 «Ripristino dei danni alle foreste», decreto n. 446 del 17 gennaio 2019 - Approvazione degli esiti istruttori e ammissione a finanziamento

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

SVILUPPO DELLE POLITICHE FORESTALI E DELLA MONTAGNA

Visti i regolamenti:

- n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GUCE L193 del 1 luglio 2014) e in particolare l'art. 32 «Aiuti alla forestazione e all'imboschimento»;

Viste:

- la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C (2015) 4931 del 15 luglio 2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Regione Lombardia modificata, da ultimo, dalla Decisione di esecuzione C (2018)5830 del 30 agosto 2018 che approva la richiesta di modifica del Programma presentata il 21 agosto 2018;
- la d.g.r. n. X/3895 del 24 luglio 2015 «Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020»;
- la d.g.r. n. X/4283 del 6 novembre 2015 «Presenza d'atto dei criteri di selezione delle operazioni in attuazione del programma di sviluppo rurale della Lombardia per il periodo 2014-2020»;
- la d.g.r. n. X/5290 del 13 giugno 2016 «Aggiornamento della deliberazione di Giunta n. X/4986 del 30 marzo 2016 «Disposizioni sul sostegno al settore forestale delle misure 4 e 8 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia» con la quale sono state apportate alcune precisazioni al testo dei regimi SA.45077 (2016/XA) «Prevenzione e ripristino dei danni alle foreste» e SA.45078 (2016/XA) «Investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale»;
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» in particolare l'art. 52 commi 5, 6 e 7 sulla base dei quali i dati dei beneficiari di aiuti di stato e dei loro contributi debbono essere conferiti nei registri nazionali a cura dei dirigenti responsabili;

Visti i seguenti decreti:

- n. 446 del 17 gennaio 2019 «Reg. Ue 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Operazione 8.4.01 «Ripristino dei danni alle foreste», approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande»;
- n. 2145 del 20 febbraio 2019 «Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Operazione 8.4.01 «Ripristino dei danni alle foreste» - Costituzione del Gruppo Tecnico di supporto alla valutazione delle istruttorie delle domande di contributo»;
- n. 10378 del 15 luglio 2019 «Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Individuazione dei responsabili delle Operazioni - Aggiornamento», con il quale è approvato l'elenco dei Dirigenti regionali pro tempore responsabili delle singole Operazioni, tra cui la 8.4.01 «Ripristino dei danni alle foreste»;
- n. 11231 del 30 luglio 2019 «Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia - Operazione 8.4.01 - «Ripristino dei danni alle foreste» Proroga dei termini di chiusura delle istruttorie e delle successive fasi procedurali previste dalle disposizioni attuative approvate con d.d.s. 17 gennaio 2019 n. 446»;

Dato atto che:

- sono pervenute n. 31 domande di contributo sottoposte all'esame dei competenti Uffici Territoriali Regionali (UTR) e della Provincia di Sondrio;

- n. 2 domande delle 31 pervenute non sono risultate ammissibili alla fase istruttoria e l'UTR competente ne ha dato comunicazione ai soggetti interessati;
- n. 29 domande delle 31 pervenute sono state ammesse all'istruttoria e gli UTR/Provincia di Sondrio hanno attivato la fase di partecipazione al procedimento da parte dei richiedenti il contributo, ai sensi della legge 241/90;

Preso atto degli esiti istruttori e dei riesami, valutati dal Gruppo Tecnico di supporto alla valutazione, come da verbali, agli atti della Struttura «Sviluppo delle Politiche Forestali e della Montagna», delle riunioni svoltesi in data 3 giugno 2019, 26 luglio 2019 e 24 settembre 2019;

Considerato che le istruttorie delle domande pervenute si sono protratte oltre i termini previsti, in quanto:

- le verifiche a carico di alcune domande hanno richiesto complessi approfondimenti di ordine tecnico e amministrativo;
- il sistema informatico SISCO, a supporto delle istruttorie, ha manifestato diverse problematiche che hanno rallentato le operazioni degli uffici competenti;

Dato atto che, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 52 della legge 234/2012:

- sono state effettuate le visure propedeutiche alla concessione dei contributi sul Registro nazionale degli Aiuti di Stato per ciascun richiedente ammesso a finanziamento di cui è fornito il codice riportato nell'allegato 2 di seguito specificato;
- i nominativi degli stessi beneficiari e dei rispettivi contributi sono stati immessi nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale, sezione degli aiuti di stato e per essi è stato fornito il Codice Univoco interno della concessione, a conferma dell'avvenuta registrazione, come riportato nel citato allegato 2;

Ritenuto pertanto di approvare gli esiti istruttori delle domande, resi dal Gruppo Tecnico di supporto alla valutazione, definendo i seguenti elenchi, tutti parte integrante e sostanziale del presente decreto:

- allegato 1, contenente n. 2 domande non ammissibili alla fase istruttoria,
- allegato 2, contenente n. 29 domande con esito istruttoria positivo, con l'indicazione per ciascuna del punteggio assegnato, dell'importo totale della spesa ammessa e del contributo concedibile, pari complessivamente a € 4.070.634,77;

Considerato che il contributo totale delle domande istruite positivamente risulta inferiore alla dotazione finanziaria (pari a € 5.334.891,04) destinata dal bando di cui al decreto n. 446/2019 e pertanto tutte le n. 29 domande istruite positivamente sono ammesse a finanziamento;

Visto l'art.17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti della XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura «Sviluppo delle politiche forestali e della montagna» individuate dalla d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018;

DECRETA

1) di approvare gli esiti istruttori delle domande a valere sull'Operazione 8.4.01 «Ripristino dei danni alle foreste», presentate ai sensi del decreto n. 446/2019, così come riportati nei seguenti elenchi, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- a) allegato 1, contenente n. 2 domanda non ammissibili alla fase istruttoria;
- b) allegato 2, contenente n. 29 domande con esito istruttoria positivo e ammesse a finanziamento, con l'indicazione per ciascuna del punteggio assegnato, dell'importo totale della spesa ammessa e del contributo concesso, pari complessivamente a € 4.070.634,77;

2) di comunicare, per posta elettronica certificata (PEC), il presente decreto all'OPR, alle competenti Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (già UTR) della Direzione Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi e alla Provincia di Sondrio;

3) di comunicare, per posta elettronica certificata (PEC), il presente provvedimento ai richiedenti utilizzando l'indirizzo PEC dichiarato dagli stessi al momento della presentazione della domanda di contributo;

Serie Ordinaria n. 45 - Lunedì 04 novembre 2019

4) di dare atto che avverso il presente decreto è possibile presentare, in alternativa:

- a) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 «Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi». Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto da impugnare o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto da impugnare o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;

5) di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

6) di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sul sito internet della Regione Lombardia dedicato al Programma di Sviluppo Rurale.

Il dirigente
Marco Armenante

_____ . _____

Operazione 8.4.01 - Bando approvato con decreto n. 446 del 17/01/2019 - Elenco domande NON AMMISSIBILI all'istruttoria**ALLEGATO 1**

N.	NUMERO DOMANDA	CUAA	RAGIONE SOCIALE	Comune ⁽¹⁾	Prov. ⁽²⁾	Motivazione
1	201901157332	01478640186	CONSORZIO AGRO SILVO PASTORALE REGANZO ONLUS	VARZI	PV	Certificazione del danno per l'area d'intervento non valida
2	201901162548	95013520184	CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE STAFFORA ONLUS	BRALLO DI PREGOLA	PV	Superficie d'intervento inferiore alla soglia minima

⁽¹⁾ Comune presso cui ha sede legale il richiedente⁽²⁾ Provincia in cui ricade il Comune di cui sopra

Operazione 8.4.01 - Bando approvato con decreto n. 446 del 17/01/2019 - Elenco domande AMMESSE a finanziamento

ALLEGATO 2

N.	NUMERO DOMANDA	CUAA	RAGIONE SOCIALE	Comune ⁽¹⁾	Prov. ⁽²⁾	Importo richiesto (€)	Contributo ammesso (€)	Punteggio	CODICE VERCOR - RNA	CODICE UNIVOCO DI CONCESSIONE
1	201901180662	00120490149	COMUNE DI PONTE IN VALTELLINA	PONTE IN VALTELLINA	SO	257.150,24	250.410,87	76	3915372	R-574479
2	201901173800	90008010176	CONSORZIO FORESTALE PIZZO CAMINO IN SIGLA C.F.P.C.	BORNO	BS	149.949,32	149.949,32	71	3915389	R-574481
3	201901171147	RDCSFN87T24D391A	AZ. AGR. LA BOSKIVA DI RADICI STEFANO	VEZZA d'OGLIO	BS	80.391,31	80.391,31	67	3915407	R-574482
4	201901183435	83001710173	COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA	GARDONE VAL TROMPIA	BS	256.211,99	256.211,99	66	3915410	R-574483
5	201901235096	83001710173	COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA	GARDONE VAL TROMPIA	BS	329.637,22	327.612,99	66	3915410	R-574484
6	201901178985	01896350988	CONSORZIO FORESTALE E MINERARIO DELLA VALLE ALLIONE	PAISCO LOVENO	BS	400.000,00	399.999,36	62	3915439	R-574487
7	201901159885	1896350988	CONSORZIO FORESTALE E MINERARIO DELLA VALLE ALLIONE	PAISCO LOVENO	BS	400.000,00	399.999,36	62	3915439	R-574492
8	201901172550	81001030170	ASSOCIAZIONE AGRARIA FRAZIONISTI DI ASTRIO	BRENO	BS	264.232,36	264.220,31	61	3915453	R-574497
9	201901182146	02052060981	CONSORZIO FORESTALE BASSA VALLE CAMONICA	DARFO BOARIO TERME	BS	70.046,60	70.046,60	57	3915459	R-574499
10	201901169690	MSSCST86H65E704J	AZIENDA AGRICOLA MOSCARDI DI MOSCARDI CRISTINA	BRENO	BS	27.120,89	27.105,33	56	3915478	R-574501
11	201901182108	00850830175	COMUNE DI COLLIO	COLLIO	BS	217.160,66	217.159,86	55	3915506	R-574503
12	201901178127	00110940145	COMUNE DI MONTAGNA IN VALTELLINA	MONTAGNA IN VALTELLINA	SO	258.461,45	253.552,95	55	3915513	R-574504
13	201901179878	92010860143	CONSORZIO FORESTALE ALTA VALTELLINA	BORMIO	SO	65.991,97	65.991,97	55	3915517	R-574506
14	201901180346	92010860143	CONSORZIO FORESTALE ALTA VALTELLINA	BORMIO	SO	73.135,37	73.135,37	55	3915517	R-574507
15	201901182261	01810800985	CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE CAMONICA	EDOLO	BS	114.776,96	108.948,59	54	3915520	R-574508
16	201901174608	MSSPLA69T25B157N	AZIENDA AGRICOLA SHANTY MAE' DI MESSALI PAOLO	COCCAGLIO	BS	72.223,66	72.223,66	54	3915551	R-574510
17	201901182748	RMBNLN87C11D918W	AZIENDA AGRICOLA RAMBALDINI NICOLA ANTONIO	COLLIO	BS	93.395,92	93.085,49	53	3915579	R-574511
18	201901180420	STGPGR58T14B157F	STAGNOLI PIERGIORGIO	BRESCIA	BS	169.939,30	167.375,03	53	3915611	R-574515
19	201901181111	1810800985	CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE CAMONICA	EDOLO	BS	149.572,69	149.572,69	53	3915520	R-574518
20	201901175476	00099580144	COMUNE DI BORMIO	BORMIO	SO	108.568,54	108.568,54	52	3915715	R-574519
21	201901175117	00109370148	COMUNE DI TRESIVIO	TREVISIO	SO	121.161,97	118.062,70	52	3915761	R-574520
22	201901177661	FRRMHL84C19D918Q	PEZZEDA LEGNAMI DI FERRAGLIO MICHELE	COLLIO	BS	22.080,07	22.080,07	51	3915774	R-574522
23	201901179868	TNGDGI56H25B100R	TANGHETTI DIEGO	BOVEGNO	BS	24.786,74	24.786,74	49	3915813	R-574523
24	201901175044	02340630983	CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI	VIONE	BS	102.543,91	102.543,91	48	3915871	R-574524
25	201901153599	00118960145	COMUNE DI GROSIO	GROSIO	SO	88.106,17	29.795,78	48	3915933	R-574527
26	201901275124	85000530163	COMUNE DI ISOLA DI FONDRÀ	ISOLA DI FONDRÀ	BG	44.784,71	44.784,71	48	3915996	R-574529
27	201901171280	TBNNTS64M70B149V	TABONI ANASTASIA PATRIZIA	BRENO	BS	69.142,53	69.125,71	46	3915999	R-574530
28	201901173775	02340630983	CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI	VIONE	BS	66.653,55	66.653,55	45	3915871	R-574532
29	201901181531	92010440177	CONSORZIO FORESTALE DI NASEGO	LODRINO	BS	57.240,01	57.240,01	38	3916074	R-574533

4.070.634,77

⁽¹⁾ Comune presso cui ha sede legale il richiedente⁽²⁾ Provincia in cui ricade il Comune di cui sopra

Serie Ordinaria n. 45 - Lunedì 04 novembre 2019

D.G. Sviluppo economico

**D.d.u.o. 25 ottobre 2019 - n. 15349
2014IT16RFOP12 - POR FESR 2014-2020 Asse III - Azione III.3.A.1.1. «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi sia attraverso interventi di microfinanza» - Rideterminazione in euro 45.055,68 dell'intervento finanziario concesso all'impresa Green Car Service s.r.l. per la realizzazione del progetto ID 875560 (CUP E55D18000200007) e contestuale economia di euro 357,06 a valere sul bando linea «INTRAPRENDO»**

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO
E SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica», 3 (aiuti «de minimis»), 4 (calcolo dell'ESL) e 6 (controllo);

Visti il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final e con d.g.r. di presa d'atto n. X/3251 del 6 marzo 2015 e i successivi aggiornamenti adottati con Decisione C(2017) 4222 del 20 giugno 2017 (d.g.r. di presa d'atto n. X/6983 del 31 luglio 2017), con Decisione C(2018) 5551 del 13 agosto 2018 (d.g.r. di presa d'atto n. XI/549 del 24 settembre 2018) e con Decisione C(2019) 274 del 23 gennaio 2019 (d.g.r. di presa d'atto n. XI/1236 del 12 febbraio 2019);

Dato atto che la strategia del POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia intende con l'Asse III promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, anche attraverso la realizzazione di interventi di supporto alla nascita di nuove imprese e che nell'ambito dell'Asse III, l'obiettivo specifico 3.a.1 «Nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese», comprende l'azione 3.a.1.1 (3.5.1 dell'Accordo di Partenariato) «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza»;

Richiamate:

- la d.g.r. n. 3960/2015 che istituisce, nell'ambito dell'Asse III del POR FESR 2014-2020 a valere sull'azione 3.a.1.1, la «LINEA START E RESTART» e il relativo fondo regionale presso Finlombarda s.p.a.;
- la d.g.r. n. 5033/2016 che, in modifica della precedente d.g.r. n. 3960/2015, approva la Linea «INTRAPRENDO» a valere sull'azione 3.a.1.1, con dotazione finanziaria complessiva di € 30.000.000,00, attivata con due separate finestre di € 15.000.000,00;
- la d.g.r. n. 5546/2016 con la quale si è provveduto a modi-

ficare la dotazione finanziaria del bando - 1^a finestra che passa da € 15.000.000,00 a € 16.000.000,00;

Richiamati:

- il d.d.u.o. n. 6320 del 4 luglio 2016 con il quale è stata trasferita a Finlombarda S.p.A la somma di euro 13.500.000,00 per la costituzione del fondo «INTRAPRENDO»;
- l'Accordo di Finanziamento stipulato in data 27 giugno 2016 tra Finlombarda s.p.a. e Regione Lombardia con il quale la società finanziaria regionale, Finlombarda s.p.a. è incaricata della gestione del Fondo «INTRAPRENDO» nonché delle attività di supporto alla predisposizione di atti o documenti funzionali alla gestione operativa del fondo e della linea INTRAPRENDO;
- il d.d.u.o. n. 6372 del 5 luglio 2016 con il quale è stato approvato il bando «LINEA INTRAPRENDO» - 1^a finestra (di seguito bando);
- il d.d.u.o. n. 8929 del 15 settembre 2016 con il quale è stata incrementata la dotazione finanziaria del Fondo Linea Intraprendo;
- il d.d.s. n.218 del 13 gennaio 2017 «Sospensione dello sportello per la presentazione delle domande di intervento finanziario a valere sul bando LINEA INTRAPRENDO (d.d.u.o. n. 6372 del 5 luglio 2016)»;
- il d.d.s. n. 11340 del 20 settembre 2017 «Riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di intervento finanziario a valere sul bando LINEA INTRAPRENDO, a far data dal 4 ottobre 2017»;
- il d.d.u.o. n. 11312 del 9 novembre 2016 di approvazione delle «Linee Guida per la rendicontazione» del bando;
- il d.d.u.o. n. 16694 del 21 dicembre 2017 di approvazione delle «Linee Guida per le variazioni» del bando;

Visti:

- il d.d.u.o. n. 11912 del 18 novembre 2017 della Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation «POR FESR 2014-2020 adozione del sistema di gestione e controllo (Si. Ge.Co.) e ss.mm.ii.;
- il decreto n. 11203 del 31 luglio 2018 dell'AdG del POR FESR 2014-2020 che, ai sensi di quanto previsto dal Si.Ge.Co. di cui al sopra richiamato d.d.u.o. n. 11912 del 18 novembre 2017, nomina il Direttore Vicario e Dirigente pro-tempore dell'UO Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese, Responsabile dell'Asse III per le azioni III.3.a.1.1, III.3.c.1.1, III.3.d.1.1, III.3.d.1.2 e III.3.d.1.3 di competenza della Direzione Generale Sviluppo Economico;

Precisato che:

- l'intervento finanziario previsto dal bando si compone di una quota a titolo di finanziamento agevolato e una quota a titolo di contributo a fondo perduto (art. 9 del bando);
- l'agevolazione è concessa nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese (art. 11 del bando);

Richiamato l'art. 15 del bando il quale stabilisce:

- al comma 1, che l'erogazione ai soggetti beneficiari della quota dell'intervento finanziario sotto forma di finanziamento agevolato avviene per il tramite del Soggetto Gestore (Finlombarda s.p.a.) mentre la quota di contributo a fondo perduto viene erogata da Regione Lombardia;
- al comma 2, che l'intervento finanziario viene erogato in 2 tranches:
 - a) prima tranche, pari al 50% dell'intervento finanziario a titolo di anticipazione, che viene erogata dal Soggetto gestore successivamente alla data di sottoscrizione del contratto di intervento finanziario;
 - b) tranche a saldo a conclusione del progetto, previa presentazione della relazione finale sull'esito del progetto, corredata dalla rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute e quietanzate secondo quanto indicato nel bando;
- al comma 3, che l'erogazione della tranche a titolo di anticipazione viene effettuata dal Soggetto Gestore secondo quanto indicato alle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 3;
- al comma 4, che la domanda di erogazione della tranche

a saldo deve essere presentata dai Soggetti beneficiari tramite Si.Age (utilizzando la modulistica e le Linee Guida) entro 60 giorni dal termine di realizzazione del Progetto, allegando la documentazione indicata alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 4;

- al comma 5, che l'erogazione della tranche a saldo viene effettuata dal Soggetto Gestore previa verifica di quanto indicato alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma 5;
- al comma 6 che:
 - in sede di erogazione del saldo dell'intervento finanziario, si potrà procedere alla rideterminazione del medesimo, in relazione a diminuzioni dell'ammontare delle spese ammissibili e che ogni eventuale rideterminazione dell'intervento finanziario viene approvata tramite provvedimento del Responsabile del Procedimento;
 - le diminuzioni delle spese totali ammissibili del Progetto, nella decadenza dell'intervento finanziario, non devono superare la percentuale del 40% del Progetto ammesso e devono rispettare i limiti di cui all'articolo 8 («Spese ammissibili»);
 - le spese totali di progetto, effettivamente sostenute e quietanzate, ammesse a seguito della verifica della rendicontazione finale non possono, a pena di decadenza dall'intervento finanziario, essere inferiori a euro 25.000,00 per progetto;

Richiamate le «Linee Guida per la rendicontazione» del bando di cui al citato d.d.u.o. n. 11312 del 9 novembre 2016, ed in particolare l'art. 3.6.1 che stabilisce tra l'altro che l'erogazione della quota a fondo perduto, da parte di Regione Lombardia, debba essere effettuata nella tranche a saldo, successivamente all'erogazione da parte del Soggetto gestore della quota a titolo di finanziamento agevolato;

Richiamato il decreto n.13001 del 13 settembre 2018 con il quale è stato concesso all'impresa GREEN CAR SERVICE S.R.L. (C.F. 10066990960), per la realizzazione del progetto «Green Car Service» (ID 875560), a fronte di un investimento ammesso di € 81.043,81, l'intervento finanziario di € 48.626,29 di cui:

- € 43.763,66 a titolo di finanziamento;
- € 4.862,63 a titolo di contributo a fondo perduto;

Visti gli impegni di spesa della quota di contributo a fondo perduto, complessivamente pari ad € 4.862,63 e ripartiti come di seguito indicato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Importo €
14.01.203.10839	2019	9048	2.431,32
14.01.203.10855	2019	9049	1.701,92
14.01.203.10873	2019	9050	729,39

Dato atto che:

- Finlombarda s.p.a., a seguito di sottoscrizione del contratto di finanziamento avvenuta in data 13 gennaio 2019, ha liquidato all'impresa, a titolo di anticipazione in data 24 gennaio 2019, la prima tranche pari ad € 24.313,15 corrispondente al 50% dell'intervento finanziario;
- l'impresa, in data 2 agosto 2019 (prot. O1.2019.0012345), ha trasmesso attraverso il sistema informativo regionale Si.Age, la rendicontazione e la richiesta di erogazione del saldo;

Preso atto dell'esito positivo dell'istruttoria della rendicontazione relativa al progetto sopra richiamato trasmesso da Finlombarda s.p.a. alla UO competente, attraverso il sistema informativo regionale Si.Age, in data 17 ottobre 2019, da cui si evince che:

- il progetto realizzato è coerente con il progetto ammesso e sono stati raggiunti gli obiettivi previsti;
- la documentazione inviata dall'impresa è comprensiva di tutto quanto richiesto dal bando;
- Finlombarda s.p.a. propone la rideterminazione dell'importo del finanziamento, del contributo e dell'aiuto in ESL, secondo gli importi e le motivazioni indicate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, in coerenza con gli esiti istruttori trasmessi da Finlombarda s.p.a.:

- di rideterminare l'intervento finanziario concesso sulla base

delle motivazioni e secondo gli importi indicati nell'allegato 1 del presente provvedimento;

- di modificare gli impegni di spesa della quota di contributo a fondo perduto, diminuendoli dell'importo dell'economia indicata nell'allegato 1 del presente provvedimento, pari complessivamente a € 357,06 con la ripartizione di seguito indicata:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Importo €
14.01.203.10839	2019	9048	-178,53
14.01.203.10855	2019	9049	- 124,97
14.01.203.10873	2019	9050	- 53,56

Dato atto che, sulla base di quanto stabilito dal bando e dalle Linee guida di rendicontazione sopra richiamati:

- Finlombarda s.p.a., a seguito dell'adozione del presente atto, provvederà alla liquidazione della tranche a saldo della quota di finanziamento rideterminata;
- la scrivente Unità Organizzativa, a seguito della liquidazione della tranche a saldo da parte di Finlombarda s.p.a., provvederà alla liquidazione a saldo della quota di contributo a fondo perduto rideterminato;

Rilevato che, ai fini di quanto disposto dal decreto del MISE n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni» al progetto sono stati assegnati i seguenti codici:

- Codice identificativo della misura CAR: 689;
- Codice identificativo dell'aiuto COR: 601236;
- Codice variazione concessione COVAR 248380;

Dato atto che in attuazione del dispositivo dell'art. 9, comma 6 e 7 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 sopra richiamato ai fini dell'ottenimento del COVAR il sistema (RNA) ha rilasciato le visure previste dall'art. 14 del suddetto decreto, inserite nel sistema informativo regionale Si.Age;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini di cui all'art. 2, comma 2 della legge 241/90;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamati altresì i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente pro-tempore dell'Unità Organizzativa «Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese» individuate nella d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018 «IV Provvedimento Organizzativo 2018» e nella d.g.r. n. XI/479 del 2 agosto 2018 «V Provvedimento Organizzativo 2018»;

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Verificato che il presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari);

DECRETA

1. di rideterminare l'intervento finanziario concesso sulla base delle motivazioni e secondo gli importi indicati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di modificare gli impegni di spesa della quota di contributo a fondo perduto indicati nella seguente tabella, diminuendoli di un importo complessivo di € 357,06:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Sub	Modifica ANNO 2019	Modifica ANNO 2020	Modifica ANNO 2021
14.01.203.10839	2019	9048	0	-178,53	0,00	0,00
14.01.203.10855	2019	9049	0	-124,97	0,00	0,00
14.01.203.10873	2019	9050	0	-53,56	0,00	0,00

3. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto

Serie Ordinaria n. 45 - Lunedì 04 novembre 2019

n. 13001 del 13 settembre 2018 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito della Programmazione Comunitaria www.ue.regione.lombardia.it;

5. di trasmettere il presente provvedimento al beneficiario del presente atto e a Finlombarda s.p.a. per gli adempimenti di competenza.

Il dirigente
Cesare Giovanni Meletti

— • —

Serie Ordinaria n. 45 - Lunedì 04 novembre 2019

ALLEGATO 1				
Asse 3 POR FESR 2014-2020. Bando INTRAPRENDO. Progetto ID 875560 - Beneficiario GREEN CAR SERVICE S.R.L.				
VOCE DI SPESA	IMPORTO PRESENTATO	IMPORTO AMMESSO (domanda)	IMPORTO IMPUTATO (rendicontazione)	IMPORTO APPROVATO FINALE
Spese per nuovo personale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Beni strumentali	€ 99.556,34	€ 81.043,81	€ 75.092,80	€ 75.092,80
Beni immateriali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Licenze di software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi di consulenza	€ 3.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Affitto locali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto delle scorte	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese forfettarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 102.756,34	€ 81.043,81	€ 75.092,80	€ 75.092,80
INTERVENTO FINANZIARIO RIDETERMINATO		MOTIVAZIONE		
Intervento finanziario complessivo	€ 45.055,68	L'intervento finanziario viene rideterminato in quanto il totale rendicontato è inferiore all'ammesso		
Finanziamento	€ 40.550,11			
Contributo a fondo perduto	€ 4.505,57			
Aiuto in ESL	€ 11.462,81			
Economia complessiva dell'intervento finanziario	€ 3.570,61			
Economia contributo a fondo perduto	€ 357,06			

**D.d.s. 28 ottobre 2019 - n. 15415
2014IT16RFP012 - POR FESR 2014-2020, Asse Prioritario III
- Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese
- Azione III.3.C.1.1 - Rideterminazione dell'agevolazione
concessa all'impresa C.P.M. Manifold - s.r.l. per la realizzazione
del progetto ID 819872 - CUP E32B18001560006 a valere sul
bando «AL VIA» agevolazioni lombarde per la valorizzazione
degli investimenti aziendali**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
INTERVENTI PER LE START UP, L'ARTIGIANATO
E LE MICROIMPRESE

Richiamato il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final e con d.g.r. di presa d'atto n. X/3251 del 6 marzo 2015 e i successivi aggiornamenti adottati con Decisione C(2017) 4222 del 20 giugno 2017 (d.g.r. di presa d'atto n. X/6983 del 31 luglio 2017), con Decisione C(2018) 5551 del 13 agosto 2018 (d.g.r. di presa d'atto n. XI/549 del 24 settembre 2018) e con Decisione di esecuzione della CE C(2019) 274 del 23 gennaio 2019 (d.g.r. di presa d'atto n. XI/1236 del 12 febbraio 2019).

Atteso che la strategia del Programma Operativo Regionale intende, con l'Asse III, promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, anche attraverso il miglioramento e la facilitazione dell'accesso al credito da parte delle imprese lombarde e che, nell'ambito dell'Asse III, l'obiettivo specifico 3.c.1 «Rilancio alla propensione degli investimenti», comprende l'azione III.3.c.1.1 (3.1.1 dell'AP) - «Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale»;

Richiamati, inoltre:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- il Regolamento delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento ai principi generali (artt.1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12) ed alla sezione dedicata alla categoria in esenzione di cui all'art. 17 «Aiuti agli investimenti a favore delle PMI» (in particolare, art. 17 comma 2 lettera a) e commi 3,4 e 6);

Richiamata la d.g.r. n. X/5892 del 28 novembre 2016 che istituisce la misura «AL VIA» - Agevolazioni Lombarde per la Valorizzazione degli Investimenti Aziendali - ASSE III - Azione III.3.c.1.1, ne approva i criteri applicativi e costituisce il Fondo di Garanzia previsto dalla misura stessa;

Dato atto che in base all'Accordo di Finanziamento, stipulato in data 22 dicembre 2016 (registrato al n. 19839/RCC), Finlombarda s.p.a. è incaricata della gestione del Fondo di Garanzia AL VIA;

Dato atto che con decreto n. 13939 del 27 dicembre 2016, parzialmente modificato dal decreto n. 498 del 20 gennaio 2017, è stata disposta la liquidazione a favore di Finlombarda Spa delle somme destinate alla costituzione del «Fondo di garanzia AL VIA», secondo le modalità previste dalla d.g.r. X/5892 del 28 novembre 2016;

Richiamati i d.d.u.o.:

- n. 6439 del 31 maggio 2017 che approva l'Bando «AL VIA - Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali» (di seguito Bando) in attuazione della suddetta d.g.r. n. X/5892;
- n. 3738 del 16 marzo 2018 che approva le Linee Guida per l'attuazione e la rendicontazione delle spese ammissibili relative ai progetti presentati a valere sul Bando «AL VIA»
- n. 11912 del 18 novembre 2017 della Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation «POR FESR 2014-2020 adozione del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) e ss.mm.ii.;

Richiamati altresì i d.d.u.o.:

- n. 11203 del 31 luglio 2018 con il quale l'Autorità di Gestione nomina, nell'ambito della Direzione Generale Sviluppo Economico, il Direttore Vicario e Dirigente pro-tempore della UO «Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese» quale Responsabile dell'Asse III del POR FESR 2014-2020 per le azioni III.3.a.1.1 - III.3.c.1.1 e III.3.d.1.1
- n. 18167 del 5 dicembre 2018 con il quale il dirigente Responsabile dell'Asse III del POR FESR 2014-2020 per le misure dalla Direzione Generale Sviluppo Economico, a seguito dell'approvazione del V provvedimento organizzativo e nel rispetto del principio della separazione delle funzioni, ha individuato il dirigente pro-tempore della Struttura «Interventi per le start up, l'artigianato e le microimprese» della medesima Direzione Generale, quale Responsabile di azione per la fase di verifica documentale e liquidazione della spesa relativa al Bando «AL VIA» di cui al d.d.u.o. n. 6439 del 31 maggio 2017;

Ricordato che, indipendentemente dalla Linea di intervento (Sviluppo aziendale o Rilancio aree produttive) l'agevolazione è concessa in alternativa, a scelta del Soggetto Destinatario:

- in *Regime de minimis*: nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese;
- in *Regime in esenzione ex art. 17*: nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare l'articolo 17 comma 2 lettera a), commi 3, 4 e 6;

Precisato che il Finanziamento non costituisce aiuto, in quanto deliberato a condizioni di mercato dai Soggetti Finanziatori: Finlombarda s.p.a. e Intermediari finanziari convenzionati;

Dato atto che, indipendentemente dalla scelta della Linea di intervento e dal regime di aiuto prescelto, l'agevolazione prevista dall'Iniziativa AL VIA si compone necessariamente del Contributo in conto capitale, espresso in percentuale sul totale delle Spese ammissibili, e dell'aiuto, espresso in ESL, pari al valore attualizzato del costo teorico di mercato della Garanzia regionale gratuita rilasciata ad assistere il Finanziamento (art. 5 paragrafo 5 del Bando);

Richiamato il decreto n. 15908 del 05 novembre 2018 con il quale è stata concessa all'impresa C.P.M. MANIFOLD - S.R.L. l'agevolazione di seguito indicata:

INSERIRE TABELLA

Dato atto che, secondo quanto stabilito dal sopra richiamato decreto di concessione, il beneficio è stato accettato dai soggetti destinatari della misura con la sottoscrizione del contratto di finanziamento in data 5 dicembre 2018;

Richiamato l'art. 26 del Bando «AL VIA - Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali»:

- comma 1, che stabilisce che il Finanziamento assistito da Garanzia venga erogato al soggetto destinatario secondo le seguenti modalità:
 - a) prima tranche, a titolo di anticipo, tra il 20% e fino al 70% del Finanziamento, sulla base di quanto deliberato dai

Serie Ordinaria n. 45 - Lunedì 04 novembre 2019

Soggetti Finanziatori ai sensi dell'art. 23 del Bando, alla sottoscrizione del contratto di finanziamento;

b) il saldo, a conclusione del progetto e delle relative attività di verifica di cui ai paragrafi da 3 a 8 del Bando;

- comma 2, che stabilisce che il contributo in conto capitale venga erogato al soggetto destinatario da parte di Regione Lombardia a conclusione del progetto e a seguito di specifico decreto di erogazione;

Dato atto che ai fini dell'erogazione del saldo del Finanziamento e del Contributo in conto capitale è necessario che il soggetto destinatario renda disponibili su SiaGe la documentazione di cui all'art. 26, comma 3 del bando;

Accertato che Finlombarda ai sensi dell'art. 26, comma 5 ha verificato la validità della documentazione come previsto al comma 3 del succitato articolo;

Richiamati gli articoli del bando di seguito indicati:

- art. 26, comma 7 che stabilisce che a conclusione del progetto e previa verifica da parte di Finlombarda della documentazione di rendicontazione, Regione Lombardia, provvederà in sede di adozione del decreto di erogazione, all'eventuale rideterminazione del contributo in conto capitale e della garanzia;
- art. 27, comma 3 che stabilisce che il progetto si intende realizzato nel caso in cui vengano regolarmente rendicontate spese pari almeno al 70% delle spese ammissibili, fatti salvi gli obblighi di conformità alle finalità originali e di rispetto dei termini di realizzazione di cui all'art. 28 paragrafo 1, lett. a);
- art. 30, comma 1 che stabilisce che nel caso di parziale realizzazione del progetto secondo le previsioni di cui all'art. 27, comma 3 il contributo in conto capitale venga proporzionalmente rideterminato con provvedimento regionale;
- all'art. 37, comma 1 che individua il Dirigente di Finlombarda Paolo Zaggia Responsabile del procedimento per quanto concerne le attività di concessione del finanziamento;

Preso atto dell'esito positivo dell'istruttoria della rendicontazione trasmesso da Finlombarda alla struttura competente, attraverso il sistema informativo regionale SiAge, da cui si evince che:

- il progetto realizzato è coerente con il progetto ammesso e sono stati raggiunti gli obiettivi previsti;
- il finanziamento è stato rideterminato da Finlombarda secondo quanto indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Finlombarda propone la rideterminazione dell'agevolazione concessa, e quindi del contributo in conto capitale e dell'aiuto in ESL corrispondente al rilascio della Garanzia, secondo quanto indicato nel sopra richiamato allegato 1;

Ritenuto, in coerenza con gli esiti istruttori di cui sopra di:

- rideterminare l'agevolazione concessa secondo gli importi indicati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- rinviare al successivo provvedimento di liquidazione la modifica degli impegni di spesa con conseguente economia;

Dato atto che Finlombarda e l'Intermediario finanziario convenzionato hanno erogato all'impresa la prima tranche del finanziamento a titolo di anticipo di € 162.450,00 a seguito della sottoscrizione del contratto di finanziamento in data 5 dicembre 2018;

Rilevato che, ai fini di quanto disposto dal decreto del MISE n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni» al progetto sono stati assegnati i seguenti codici:

- Codice identificativo della misura CAR: 2338
- Codice identificativo dell'aiuto COR: 666129
- Codice variazione concessione COVAR: 248609

Dato atto che in attuazione del dispositivo dell'art. 9, commi 6 e 7 del decreto n. 115/2017 sopra richiamato, ai fini dell'ottenimento del COVAR il sistema (RNA) ha rilasciato le visure di cui agli artt. 13 e art. 15 del decreto medesimo inseriti nella procedura informativa SiAge;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento entro i termini di cui all'art. 2, comma 2 della legge 241/90;

Precisato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente pro tempore della Struttura «Interventi per le start up, l'artigianato e le microimprese» secondo quanto indicato nel d.d.u.o. n. 18167 del 5 dicembre 2018

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di rideterminare l'agevolazione concessa all'impresa C.P.M. MANIFOLD - S.R.L. (c.f. 01731600175 e coben 852794) secondo gli importi indicati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che il contributo in conto capitale sarà erogato con successivo provvedimento della Struttura competente di Regione Lombardia, a seguito dell'erogazione del saldo del finanziamento da parte di Finlombarda e dell'Intermediario convenzionato;

3. di rinviare al successivo provvedimento di liquidazione la modifica degli impegni di spesa con conseguente economia;

4. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 15908 del 5 novembre 2018 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito della Programmazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it);

6. di trasmettere il presente provvedimento all'impresa e a Finlombarda.

Il dirigente
Rosa Castriotta

ALLEGATO 1 - C.P.M. MANIFOLD - S.R.L. - PROG ID 819872 - RIDETERMINA				
	IMPORTO AMMESSO (domanda) €	IMPORTO IMPUTATO (rendicontato) €	IMPORTO APPROVATO €	MOTIVAZIONE RIDETERMINA
a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità produttive	€ 825.000,00	€ 826.000,00	€ 826.000,00	
b) acquisto di sistemi gestionali integrati (software & hardware)	€ 30.000,00	€ 22.958,00	€ 22.958,00	Totale rendicontato inferiore al totale ammesso in concessione
c) acquisizione di marchi, di brevetti e di licenze di produzione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati, anche finalizzati all'introduzione di criteri di ingegneria antisismica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
totale importi	€ 855.000,00	€ 848.958,00	€ 848.958,00	

FINANZIAMENTO RIDETERMINATO DA FL	€ 806.510,10
ACCANTONAMENTO AL FONDO DI GARANZIA "AL VIA"	€ 181.464,77
AGEVOLAZIONE RIDERMINATA	
CONTRIBUTO	€ 42.447,90
AUTO IN ESL CORRISPONDENTE AL RILASCIO GARANZIA	€ 38.995,00